

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

DICHIARAZIONE DI APPELLO DELLA PARTE CIVILE

E MOTIVI CONTESTUALI

(Impugnazione per i soli interessi civili)

Il sottoscritto avv. Fabio Maria Galiani, del Foro di Roma, nato a Napoli, in data 08.06.1969, con studio in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 11, in qualità di difensore e procuratore speciale della Sig.ra Garcia Dossetti Soledad, nata a Buenos Aires, Argentina, in data 14.05.1977, elettivamente domiciliata presso il sottoscritto difensore in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 11, in virtù di elezione di domicilio, nomina difensore e procura speciale in calce alla presente, parte civile costituitasi nel primo grado del giudizio,

DICHIARA DI PROPORRE APPELLO

con il presente atto, ai sensi e gli effetti dell'art.573, co.1, c.p.p., per i soli interessi civili, ai fini del risarcimento dei danni subiti, avverso la sentenza N.1/2017 Reg. Inserz. Sentenze, emessa in data 17.01.2017, dalla III Corte di Assise di Roma, Presidente Dott.ssa Evelina Canale, Giudice a Latere Dott. Paolo Colella, in seno al procedimento penale N. 31079/05 R.G. N.R. – N.19356/05 (27770/14 – 27771/14 – 26962/14) R.G. G.I.P. – N.2/15 (3/15 – 4/15 -10/15) Reg. Gen., per i Capi D1/D2, nei punti in cui la Corte di Assise di Roma dichiarava i reati di sequestro di persona estinti per intervenuta prescrizione ed assolveva dai reati di omicidio pluriaggravato - **LARCEBEAU AGUIRREGARAY**, Juan Carlos, imputato dei delitti di cui agli artt.81 cpv, 630, 575, 576 1° comma, nn. 1 e 4, 577 1° comma, nn.2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p., per aver compiuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con VIDELA, Jorge Rafael; CAMPOS, Rodolfo Anibal; ETCHECOLATZ, Miguel Osvaldo; BERGES, Jorge Antonio; MORENO, Manuel; LUJAN, Juan Angel; ROVIRA, Alejandro e con altre persone rimaste sconosciute - tra le quali anche taluni responsabili materiali dei sequestri e delle uccisioni - ed altre

decedute (*OMISSIS*), atti diretti a porre in pericolo, al fine di uccidere, l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche per il solo fatto di essere sospettate di essere oppositori politici della giunta militare argentina, quali militanti nel GAU (*Grupos de Acción Unificadora*) o di avere con gli stessi militanti meri rapporti di parentela, amicizia, affetto, frequentazione o simpatia; atti consistiti nell'aver arrestato, senza alcun provvedimento dell'Autorità legittima, un numero indeterminato di persone per i loro presunti rapporti con la citata organizzazione e nell'averle sottoposte a detenzione illegale e tortura, al fine di estorcere loro indicazioni sull'identità di altri partecipanti alla citata organizzazione, sui nomi di battaglia, sulla localizzazione e sulla partecipazione degli stessi a presunte azioni sovversive; e nell'aver concorso all'uccisione di molte di esse, ed in particolare dei cittadini italiani nati in Uruguay Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI e suo marito Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e suo marito Julio César D'ELIA PALLARES, Raùl Edgardo BORELLI CATTANEO e Raùl GAMBARO NUNEZ, per la cui morte si procede ai sensi dell'art.8 c.p..

Atti ed azioni qui di seguito descritti:

- per aver sequestrato, tra il 21 dicembre 1977 e il 3 gennaio 1978, 26 uruguayani in maggioranza militanti dei GAU, tutti *desaparecidos*, tra i quali Alberto CORCHS LAVINA e sua moglie Elena Paulina LERENA COSTA, Alfredo Fernando BOSCO MUNOZ, Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI, Gustavo Alejandro GOYCOECHEA CAMACHO e sua moglie Graciela Noemi BASUALDO NOGUERA, Maria Antonia CASTRO HUERGA de MARTINEZ e suo marito José Mario MARTINEZ SUAREZ, Aida Celia SANZ FERNANDEZ e sua madre Elsa Haydee FERNANDEZ LANZANI in SANZ, Atalivas CASTILLO LIMO, Miguel Angel RIO CASAS, Eduardo GALLO CASTRO, Gustavo Raùl ARCE VIERA, Juvelino Andrés CARNEIRO

DA FONTOURA GULARTE e sua moglie Carolina BARRIENTOS SAGASTIBELZA, Carlos Federico CABEZUDO PEREZ, Maria Asunciòn ARTIGAS NILO de MOYANO e suo marito Alfredo MOYANO SANTANDER, Célica Elida GOMEZ ROSANO, oltre, naturalmente, a Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e Julio César D'ELIA PALLARES, Raùl Edgardo BORELLI CATTANEO e Raùl GAMBARO NUNEZ;

- in particolare, per avere, il 21 dicembre 1977, a Buenos Aires, sequestrato, nella loro abitazione, i coniugi Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI e suo marito Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, unitamente al loro amico uruguayano Alfredo Fernando BOSCO MUNOZ;
- per aver recluso i cittadini italiani Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA, Julio César D'ELIA PALLARES, Raùl Edgardo BORELLI CATTANEO e Raùl GAMBARO NUNEZ, assieme agli altri 20 militanti dei GAU e di altri gruppi politici uruguayani sequestrati nel corso della medesima operazione, nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires, noto come Centro di Operazioni Tattiche n.1 (COT 1 Martinez), dove li sottoponevano a tortura. Per aver quindi trasferito 21 dei 26 uruguayani o italo-uruguayani sopra ricordati, fra cui Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA e Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bànfield, dove li sottoponevano a nuovi interrogatori e torture e dove Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA dava alla luce un bimbo che le sottraevano, per poi illegittimamente affidarlo a un

membro dei servizi segreti argentini, tale Carlos Federico Ernesto DE LUCCIA. Per aver quindi temporaneamente trasferito gli stessi al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes, dove li sottoponevano a rinnovati interrogatori e torture;

- per aver “trasferito” nel gergo dei militari argentini (ovverosia: condotto in località imprecisata, per ucciderli e occultarne il cadavere) dal Pozo de Bânfield, il 16 maggio 1978, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA e Yolanda Iris CASCO GHELPI de D’ELIA e a fine giugno 1978 Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI e, in data imprecisata, nonché da centro di detenzione incerto, i cittadini italiani Julio César D’ELIA PALLARES, Raùl Edgardo BORELLI CATTANEO e Raùl GAMBARO NUNEZ

Ai correi si addebitano i ruoli e le responsabilità qui di seguito descritti:

VIDELA, Jorge Rafael (per il quale si procede separatamente), quale presidente della Repubblica argentina, comandante in capo dell’esercito e membro della giunta militare, insieme ad altri soggetti deceduti (*OMISSIS*), per aver deciso, autorizzato e diretto la repressione degli oppositori politici della giunta militare, attraverso il loro sequestro illegittimo, la loro tortura, la loro uccisione e l’occultamento dei loro cadaveri, e tra di essi dei cittadini italiani Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D’ELIA, Julio César D’ELIA PALLARES, Raùl Edgardo BORELLI CATTANEO e Raùl GAMBARO NUNEZ;

CAMPOS, Rodolfo Anibal (per il quale si procede separatamente), quale vice capo della Polizia della provincia di Buenos Aires;

ETCHECOLATZ, Miguel Osvaldo (per il quale si procede separatamente), quale capo della Direzione generale investigativa – con autorità sui centri

clandestini di detenzione della Polizia provinciale, in concorso con altri soggetti deceduti (*OMISSIS*);

BERGES, Jorge Antonio (per il quale si procede separatamente), quale medico in servizio presso la Direzione generale investigativa della polizia provinciale di Buenos Aires, operante presso i centri di detenzione clandestina gestiti da tale corpo di polizia, assistendo ai parti delle detenute e presenziando alle torture, al fine di evitare la morte accidentale sotto tortura dei detenuti e per aver firmato il falso certificato di nascita del figlio di Yolanda Iris CASCO GHELPI in D'ELIA e Julio César D'ELIA PALLARES;

MORENO, Manuel (per il quale si procede separatamente), quale sottoufficiale a capo di uno dei turni di guardia al centro clandestino di detenzione noto come *Pozo de Bànfield*;

LUJAN, Juan Angel (per il quale si procede separatamente), quale carceriere nel centro di *Pozo de Bànfield*;

ROVIRA, Alejandro (per il quale si procede separatamente), quale ministro delle relazioni estere uruguayane;

TROCCOLI FERNANDEZ, Jorge Néstor (per il quale si procede separatamente), quale capo del servizio di intelligence dei FUSNA (S2), che si recava periodicamente in Argentina, presso la ESMA, con l'incarico di coordinare l'attività repressiva;

LARCEBEAU AGUIRREGARAY, Juan Carlos, quale comandante dello S2 nel periodo in cui Troccoli prestava servizio in Argentina;

CHAVEZ DOMINGUEZ, Ricardo, quale capo delle operazioni speciali dei FUSNA;

- **TROCCOLI FERNÁNDEZ Jorge Néstor**, nato il 20.03.1947 a Montevideo imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 630, 575, 576 1° comma, nn. 1 e 4, 577 1° comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p. per aver compiuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

in concorso con Jorge Rafael VIDELA, Emilio Eduardo MASSERA, Rodolfo Aníbal CAMPOS, Miguel Osvaldo ETCHECOLATZ, Jorge Antonio BERGÉS, Manuel MORENO, Juan Ángel LUJÁN, Walter RAVENNA, Alejandro ROVIRA, Raúl J. BENDAHAN RABBIONE, Francisco SANGURGO BRAVO; LACERBAU AGUIRREGARAY, Ricardo CHÁVEZ DOMÍNGUEZ, per cui si procede separatamente e con altre persone rimaste sconosciute – tra le quali anche taluni responsabili materiali dei sequestri e delle uccisioni – ed altre decedute (Orlando Ramón AGOSTI, Carlos Guillermo SUÁREZ MASON, Ovidio Pablo RICCHERI PEDEZERI, Valentín Milton PRETTI, Hugo LINARES BRUM, Dante PALADINI, Julio César RAPELA, Aparicio MÉNDEZ MANFREDINI, Julio César VADORA, Hugo León MÁRQUEZ SCHNITZSPAHN, Jorge Enrique JAUNSOLO SOTO), atti diretti a porre in pericolo, al fine di uccidere, l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche per il solo fatto di essere sospettate di essere oppositori politici della giunta militare argentina e/o uruguayana, quali militanti nel GAU (*Grupos de Acción Unificadora*), o nel PCR (*Partido Comunista Revolucionario*), o nel UJC (*Unión de Juventudes Comunistas*), o nel MLN –T (*Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros*) o di avere con gli stessi militanti meri rapporti di parentela, amicizia, affetto, frequentazione o simpatia; atti consistiti nell'aver arrestato, senza alcun provvedimento dell'Autorità legittima, un numero indeterminato di persone per i loro presunti rapporti con la citata organizzazione e nell'averle sottoposte a detenzione illegale e tortura, al fine di estorcere loro indicazioni sull'identità di altri partecipanti alla citata organizzazione, sui nomi di battaglia, sulla localizzazione e sulla partecipazione degli stessi a presunte azioni sovversive; e nell'aver concorso all'uccisione di molte di esse e precisamente, tra le altre:

a) dei cittadini italiani Ileana Sara María GARCÍA RAMOS de DOSSETTI e suo marito Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris

CASCO GHELPI de D'ELIA e suo marito Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Edgardo BORELLI CATTÁNEO e Raúl GÁMBARO NÚÑEZ, per la cui morte si procede ai sensi dell'art.8 c.p., nonché ai sensi dell'art.11, co.1, della Convenzione per l'extradizione dei delinquenti sottoscritta tra l'Italia e l'Uruguay, a Roma, il 14 aprile 1879 (Ordine di esecuzione con R.D. 14 agosto 1881, n.391 in Gazz. Uff. 27 settembre 1881, n.225; entrata in vigore in data 17 aprile 1881), come da Rogatoria Prot. 01/09 (Note 7/09 ed 8/09 della Repubblica Orientale dell'Uruguay del 13.01.2009);

b) dei cittadini Uruguayani Alberto CORCHS LAVIÑA e sua moglie Elena Paulina LERENA COSTA, Alfredo Fernando BOSCO MUÑOZ, Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI, Gustavo Alejandro GOYCOECHEA CAMACHO e sua moglie Graciela Noemi BASUALDO NOGUERA, María Antonia CASTRO HUERGA de MARTÍNEZ e suo marito José Mario MARTÍNEZ SUÁREZ, Aída Celia SANZ FERNÁNDEZ e sua madre Elsa Haydee FERNÁNDEZ LANZANI in SANZ, Atalivas CASTILLO LIMA, Miguel Ángel RÍO CASAS, Eduardo GALLO CASTRO, Gustavo Raúl ARCE VIERA, Juvelino Andrés CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE e sua moglie Carolina BARRIENTOS SAGASTIBELZA, Carlos Federico CABEZUDO PÉREZ, María Asunción ARTIGAS NILO de MOYANO e suo marito Alfredo MOYANO SANTANDER, Célida Élide GÓMEZ ROSANO, per la cui morte si procede ai sensi dell'art.11, co.1, della Convenzione per l'extradizione dei delinquenti sottoscritta tra l'Italia e l'Uruguay, a Roma, il 14 aprile 1879 (Ordine di esecuzione con R.D. 14 agosto 1881, n.391 in Gazz. Uff. 27 settembre 1881, n.225; entrata in vigore in data 17 aprile 1881), come da Rogatoria Prot. 01/09 (Note 7/09 ed 8/09 della Repubblica Orientale dell'Uruguay del 13.01.2009).

Atti ed azioni qui di seguito descritti:

- per aver sequestrato a Buenos Aires, nel giugno 1976, il sindacalista Hugo MÉNDEZ, poi detenuto nel carcere clandestino di detenzione di Orletti, ove veniva interrogato, torturato e ucciso dai servizi di sicurezza argentini ed uruguayani;
- per aver sequestrato a Buenos Aires, il 14 giugno 1977, gli attivisti cattolici Graciela Susana DE GOUVEIA GALLO in MICHELENA e suo marito José Enrique MICHELENA BASTARRICA che venivano condotti nel centro clandestino di detenzione “Barrancas de San Isidro”, dove venivano torturati ed interrogati e poi trasferiti, alla fine dello stesso anno, in località imprecisata per ucciderli ed occultarne i cadaveri;
- per aver sequestrato, il 16 novembre 1977, al porto di Colonia, Óscar DE GREGORIO che veniva condotto nella sede dei FUSNA a Montevideo e da qui trasferito in Argentina, il 16 dicembre successivo, dove fu detenuto, torturato ed ucciso presso la ESMA (Scuola di meccanica della Marina);
- per aver sequestrato, il 19 novembre 1977, Nancy BOIANI (il cui documento di identità era stato rinvenuto in possesso del DE GREGORIO al momento del sequestro) e suo fratello Oscar BOIANI in Uruguay e, nei giorni successivi, circa 50 presunti militanti dei GAU tra i quali Eduardo BRENTA, Jorge SECCO, Walter CHIAPPE, Alberto MACHIN, Miguel KAPLAN, Heriberto SUÁREZ, Jorge SOLARI, Rubén MARTÍNEZ, ORIOL, Raúl DAGUERRE, Jorge ROSSELLA, Richard ARAUJO, Graciela MARIEYHARA de Dosil, Julio DURANTE, Carlos DOSIL, Marta STURINI, Beatriz FINN, Eleodoro CHIMINELLI, Fernando MORETTI, Miguel A. GUZMÁN, Rosa BARREIX, José MARQUES, Mauricio MÉNDEZ, Raúl LOMBARDI e Juan Manuel RODRÍGUEZ;
- per aver sequestrato, il 29 novembre 1977, a Montevideo, María Graciela BORELLI CATTÁNEO assieme al marito Ronald SALAMANO TESSORE, sottoponendoli poi ad interrogatori e torture per conoscere

particolari sull'attività svolta a Buenos Aires dal fratello di María Graciela, il cittadino italiano Raúl Edgardo BORELLI CATTÁNEO;

- per aver sequestrato, il 14 ed il 15 dicembre 1977 un numero imprecisato di presunti militanti dei *Montoneros*, poi trasferiti in Argentina presso l'ESMA;

- per aver sequestrato, tra il 21 dicembre 1977 e il 3 gennaio 1978, 26 uruguayani in maggioranza militanti dei GAU, tutti *desaparecidos*, tra i quali Alberto CORCHS LAVIÑA e sua moglie Elena Paulina LERENA COSTA, Alfredo Fernando BOSCO MUÑOZ, Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI, Gustavo Alejandro GOYCOECHEA CAMACHO e sua moglie Graciela Noemi BASUALDO NOGUERA, María Antonia CASTRO HUERGA de MARTÍNEZ e suo marito José Mario MARTÍNEZ SUÁREZ, Aída Celia SANZ FERNÁNDEZ e sua madre Elsa Haydee FERNÁNDEZ LANZANI in SANZ, Atalivas CASTILLO LIMA, Miguel Ángel RÍO CASAS, Eduardo GALLO CASTRO, Gustavo Raúl ARCE VIERA, Juvelino Andrés CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE e sua moglie Carolina BARRIENTOS SAGASTIBELZA, Carlos Federico CABEZUDO PÉREZ, María Asunción ARTIGAS NILO de MOYANO e suo marito Alfredo MOYANO SANTANDER, Célida Élide GÓMEZ ROSANO, oltre, naturalmente, a Ileana Sara María GARCÍA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Edgardo BORELLI CATTÁNEO e Raúl GÁMBARO NÚÑEZ;

più in particolare,

- per avere, il 21 dicembre 1977, a Buenos Aires, sequestrato, nella loro abitazione, i coniugi Ileana Sara María GARCÍA RAMOS de DOSSETTI e suo marito Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, unitamente al loro amico uruguayano Alfredo Fernando BOSCO MUÑOZ;

- per aver, il 22 dicembre 1977, a Buenos Aires, sequestrato Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e suo marito Julio César D'ELIA PALLARES;
- per aver sequestrato, il 22 dicembre 1977, a Buenos Aires, nella sua abitazione, Raúl Edgardo BORELLI CATTÁNEO;
- per aver sequestrato il 27 dicembre 1977 a Buenos Aires, all'ingresso della fabbrica dove lavorava, Gustavo Raúl ARCE VIERA unitamente al cittadino italiano Raúl GÁMBARO NÚÑEZ;
- per aver recluso i cittadini italiani Ileana Sara María GARCÍA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA, Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Edgardo BORELLI CATTÁNEO e Raúl GÁMBARO NÚÑEZ, assieme agli altri 20 militanti dei GAU e di altri gruppi politici uruguayani sequestrati nel corso della medesima operazione, nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires, noto come Centro di Operazioni Tattiche n. 1 (COT 1 Martínez), dove li sottoponevano a tortura. Per aver quindi trasferito 21 dei 26 uruguayani o italo-uruguayani sopra ricordati, fra cui Ileana Sara María GARCÍA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA e Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield, dove li sottoponevano a nuovi interrogatori e torture e dove Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA dava alla luce un bimbo che le sottraevano, per poi illegittimamente affidarlo a un membro dei servizi segreti argentini, tale Carlos Federico Ernesto DE LUCCÍ; per aver quindi temporaneamente trasferito gli stessi al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes, dove li sottoponevano a rinnovati interrogatori e torturare;

- per aver trasferito in località imprecisata, per ucciderli e occultarne il cadavere dal Pozo de Bánfield, il 16 maggio 1978, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA e Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA, a fine giugno 1978 Ileana Sara María GARCÍA RAMOS de DOSSETTI, e, in data imprecisata, e da centro di detenzione incerto, i cittadini italiani Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Edgardo BORELLI CATTÁNEO e Raúl GÁMBARO NÚÑEZ;
- per avere, il 23 dicembre 1977, sequestrato Aida Celia SANZ FERNANDEZ, in stato avanzato di gravidanza e sua madre Elsa Hayde FERNANDEZ LANZANI;
- per avere recluso e torturato Aida Celia SANZ FERNANDEZ, applicandole la “picana” elettrica, anche mediante l'intrusione in vagina di un cucchiaino che le provocava il parto prematuro della figlia Maria de las Mercedes Carmen GALLO, nata nel corso della prigionia il 27 dicembre 1977;
- per aver trasferito Aida Celia SANZ FERNANDEZ al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield e poi al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes; e da qui in località imprecisata, uccidendola ed occultandone il cadavere;
- per aver trasferito Elsa Hayde FERNANDEZ LANZANI al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield; e da qui in località imprecisata, uccidendola ed occultandone il cadavere;
- per avere, il 22 dicembre 1977 a Buenos Aires, sequestrato Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI, torturandolo nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield e nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia

di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes; e da quest'ultimo trasferendolo in una imprecisata, uccidendolo ed occultandone il cadavere;

- per avere, il 23 dicembre 1977 a Buenos Aires, sequestrato e sottoposto a tortura Gustavo Alejandro GOYCOECHEA CAMACHO e sua moglie Graciela Noemi BASUALDO NOGUERA; essi successivamente venivano reclusi nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires, noto come Centro di Operazioni Tattiche n. 1 (COT 1 Martínez), quindi trasferiti al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield; e da qui trasferiti in località imprecisata, uccidendoli ed occultandone i cadaveri;

- per avere, il 29 luglio 1977 in Buenos Aires, sequestrato Luis Fernando MARTINEZ SANTORO, che veniva torturato, interrogato, recluso e poi trasferito in località imprecisata, uccidendolo ed occultandone il cadavere;

- per avere, il 21 dicembre 1977 a Buenos Aires, sequestrato e sottoposto a torture Alberto Corchs LAVINA e sua moglie Elena Paulina LERENA COSTA; essi venivano poi reclusi al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield nonché periodicamente trasferiti, per essere torturati, al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes; e poi ancora in località imprecisata, uccidendoli ed occultandone i cadaveri;

- per avere, il 23 dicembre 1977 a Buenos Aires, sequestrato e sottoposto a torture José Mario MARTINEZ SUAREZ e sua moglie Maria Antonia CASTRO HUERGA; essi venivano poi reclusi entrambi al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield e trasferiti al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes, dove il primo moriva in seguito delle torture inflittele, mentre la moglie veniva

trasferita in località imprecisata, dove veniva uccisa e dove presumibilmente veniva occultato il cadavere;

- per avere, il 30 dicembre 1977 a Buenos Aires, sequestrato e sottoposto a torture Juvelino Andrés CARNEIRO DA FONTOURA, Carolina BARRIENTOS SAGASTIBELZA, Carlos Federico CABEZUDO PEREZ, e recluso, il primo, al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield ed al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes; la seconda, al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield; il terzo, al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes; poi tutti trasferiti in località imprecisata, uccidendoli ed occultandone i cadaveri;

- per avere, il 3 gennaio 1978, sequestrato e sottoposto a tortura Celica Elida GOMEZ ROSANO, che veniva successivamente reclusa nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield; poi trasferita in località imprecisata per ucciderla ed occultarne il cadavere;

- per avere, il 24 dicembre 1977, sequestrato e sottoposto a torture Atalivas CASTILLI e Miguel RIO CASA; essi venivano poi reclusi al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes; ed infine trasferiti in località imprecisata ed uccisi ed i loro cadaveri venivano occultati;

- per avere, tra il 25 e 25 dicembre 1977, sequestrato e sottoposto a tortura Eduardo GALLO CASTRO, nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes e per averlo poi trasferito in località imprecisata, uccidendolo ed occultandone il cadavere;

- per avere, il 30 dicembre del 1977, sequestrato e sottoposto a torture Alfredo MOYANO SANTANDER e sua moglie Maria Asuncion ARTIGAS NILO a Berasategui; essi venivano poi reclusi prima nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield, dove la Artigas Nilo partorì il 25 agosto 1978 la figlia Veronica Letizia che le fu sottratta, e poi al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes; essi, infine, venivano trasferiti in località imprecisata ed uccisi ed i loro cadaveri venivano occultati.

Ai correi si addebitano i ruoli e le responsabilità qui di seguito descritti:

Jorge Rafael VIDELA, quale presidente della Repubblica argentina, comandante in capo dell'esercito e membro della giunta militare; Emilio Eduardo MASSERA, quale comandante in capo della Marina e membro della giunta militare, in concorso con Orlando Ramón AGOSTI (deceduto), quale comandante in capo dell'Aeronautica militare e membro della giunta militare, per aver deciso, autorizzato e diretto la repressione degli oppositori politici della giunta militare, attraverso il loro sequestro illegittimo, la loro tortura, la loro uccisione e l'occultamento dei loro cadaveri, e tra essi dei cittadini italiani Ileana Sara María GARCÍA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA, Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Edgardo BORELLI CATTÁNEO e Raúl GÁMBARO NÚÑEZ;

Carlos Guillermo SUÁREZ MASON (deceduto), quale comandante del 1° Corpo dell'esercito argentino e conseguentemente della Zona 1, in cui si trovavano i centri clandestini di detenzione *Pozo de Bánfield*, *Pozo de Quilmes* e *Centro Operaciones Tacticas 1 Martínez*;

Rodolfo Aníbal CAMPOS, quale vice capo della Polizia della provincia di Buenos Aires; Miguel Osvaldo ETCHECOLATZ, quale capo della Direzione generale investigativa – con autorità sui centri clandestini di

detenzione della Polizia provinciale, in concorso con Ovidio Pablo RICCHERI PEDEZERI (deceduto), quale capo della Polizia della provincia di Buenos Aires, con Valentín Milton PRETTI (deceduto) (alias Saracho o El Zorro), quale commissario nella Polizia della provincia di Buenos Aires, responsabile del Centro operazioni tattiche 1 di Martínez (COT 1 Martínez) e del centro di detenzione clandestino noto come *Pozo de Quilmes*;

Jorge Antonio BERGÉS, quale medico in servizio presso la Direzione generale investigativa della polizia provinciale di Buenos Aires, operante presso i centri di detenzione clandestina gestiti da tale corpo di polizia, assistendo ai parti delle detenute e presenziando alle torture, al fine di evitare la morte accidentale sotto tortura dei detenuti e per aver firmato il falso certificato di nascita del figlio di Yolanda Iris CASCO GHELPI in D'ELIA e Julio César D'ELIA PALLARES;

Manuel MORENO, quale sottoufficiale a capo di uno dei turni di guardia al centro clandestino di detenzione noto come *Pozo de Bánfield*; Juan Ángel LUJÁN (alias Virgencita), quale carceriere nel Centro di *Pozo di Bánfield*.

Walter RAVENNA, quale ministro della difesa uruguayana; Alejandro ROVIRA, quale ministro delle relazioni estere uruguayane; Raúl J. BENDAHAN RABBIONE, quale comandante in capo della Forza Aerea; Francisco SANGURGO BRAVO, quale capo dello Stato maggiore congiunto, e come tale segretario del COSENA, dal marzo 1976 al marzo 1978; in concorso con Hugo LINARES BRUM (deceduto) quale ministro dell'interno uruguayano, con Hugo León MÁRQUEZ SCHNITZSPAHN (deceduto) quale comandante in capo della Marina uruguayana, con Dante PALADINI (deceduto) quale comandante in capo della Forza aerea, con Julio César RAPELA (deceduto), quale capo dello Stato maggiore congiunto, e come tale segretario del COSENA dal marzo 1978 al marzo 1980, con Aparicio MÉNDEZ MANFREDINI (deceduto), quale Presidente della Repubblica dell'Uruguay e con Julio César VADORA (deceduto),

quale comandante in capo dell'esercito uruguayano; tutti quali membri del COSENA, che ha deliberato, autorizzato e diretto la repressione politica dei militanti del movimento politico GAU (*Grupos de Acción Unificadora*) d'intesa con le autorità politiche, militari, di polizia e di sicurezza argentine, deliberando la loro eliminazione fisica e l'occultamento dei loro cadaveri.

Jorge Néstor TROCCOLI FERNÁNDEZ, appartenente, tra il 1974 ed il dicembre 1977 al FUS.NA (Fucilieri Navali); prima Ufficiale di Coordinamento dell'Ocoa; poi dalla metà del 1976 al Comando del Servizio di Intelligence dei Fucilieri Navali, organismo molto attivo nella repressione contro sindacati e gruppi politici opposti alla Dittatura ed in tale qualità si recava periodicamente in Argentina, presso la ESMA, con l'incarico di coordinare l'attività repressiva; nel 1978 e 1979 in servizio in Argentina, dove operò con l'Intelligence Navale Argentina; Juan Carlos LACERBAU AGUIRREGARAY (pseudonimi: Sebastián o "el francés"), quale comandante dello S2 nel periodo in cui TROCCOLI prestava servizio in Argentina; Ricardo CHÁVEZ DOMÍNGUEZ, quale capo delle operazioni speciali dei FUSNA; in concorso con Jorge Enrique JAUNSOLO SOTO (deceduto), quale comandante FUSNA;

nonché ai sensi dell'art.586, c.p.p., avverso

- l'ordinanza del 10.07.2015 con la quale la Corte di Assise, pur essendo stati escussi esclusivamente alcuni testi del PM, disponeva la riduzione del cinquanta per cento delle liste testimoniali di tutte le parti;
- l'ordinanza del 20.10.2015 con la quale la Corte non ammetteva la domanda dello scrivente difensore al testimone Beatriz Cristina Fynn Fernandez in merito al nominativo della donna che l'aveva sottoposta ad interrogatorio durante la sua detenzione, nonostante tale testimone avesse espressamente riferito "preferisco mantenere la libertà e non dirlo";
- l'ordinanza del 21.10.2015 con la quale la Corte non ammetteva la domanda dell'Avv. Annamaria Altera, sostituto processuale dell'Avv.

Madeo, difensore di alcune parti civili, al testimone Rosa Barreix in merito alla sua attività di “marcatore” a cui era stata costretta durante la sua detenzione, circostanza rilevante anche per la scrivente difesa;

- l’ordinanza del 21.10.2015 con la quale la Corte non ammetteva la domanda del Pubblico Ministero al testimone Rosa Barreix in merito alla sua manifestazione di timore “preferirei, desidererei non dare ulteriori dettagli rispetto a questo perché siamo tutti vivi quelli che siamo”;
- l’ordinanza del 17.01.2017 nella parte in cui la Corte, dichiarato in precedente udienza che in virtù della preannunciata rinuncia alle repliche da parte del Pm nessuna altra parte processuale avrebbe potuto replicare, concedeva alle difese degli imputati la facoltà di replicare in sede di discussione orale alla memoria ritualmente depositata dalla scrivente difesa ai sensi dell’art. 121 c.p.p.;

in quanto ingiuste e lesive degli interessi civili della parte civile costituita Garcia Dossetti Soledad per i seguenti

MOTIVI

1. Le imputazioni di omicidio premeditato pluriaggravato nelle motivazioni della Corte di Assise di Roma

1.1 L’accertata responsabilità dei vertici politici e militari. La Corte di Assise di Roma condannava i vertici politici e militari per i reati di omicidio, come contestati nei capi di imputazione.

La responsabilità dei vertici per gli omicidi premeditati pluriaggravati risulta, secondo le motivazioni della Corte, dalla prova raggiunta in relazione all’esistenza del Piano Condor avente ad oggetto l’uccisione degli oppositori ai regimi.

In particolare, argomenta il primo Giudice, “è vero che il concorso di persone prevede che le condotte possano ritenersi legate dal vincolo concorsuale, ancorchè morale, in quanto convergenti alla realizzazione di un volere comune, e che è necessario che il concorrente apporti un

contributo qualsiasi che favorisca, renda più probabile, più immediato il verificarsi dell'evento. Senonchè nel caso di specie, e cioè di una figura apicale di una struttura gerarchizzata nella cornice di una dittatura militare, non si tratta di un contributo qualsiasi, ma del vero e proprio ordine che origina l'intera operazione che inizia con un sequestro di persona a scopo di estorsione e termina con l'uccisione della vittima. Nel caso di vertici di una catena di comando militare o comunque rigidamente gerarchizzata, nella disciplina del concorso di persone non si può parlare di assenza di un chiaro riferimento alle regole causali e condizionalistiche (analogamente a quanto può farsi per i "capi" di un'associazione di tipo mafioso rispetto alla loro responsabilità di posizione, negata dalla giurisprudenza), proprio perché è caratteristica tipica (salvo prova del contrario) della catena di comando militare che l'ordine parta dall'alto si propaghi verso il basso, pertanto, nel caso di una disciplina rigidamente gerarchizzata, a differenza di quanto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. VI 17.09.14-27.02.15 n.8929) argomenta per i vertici di un'associazione mafiosa o terroristica, l'apporto del capo militare (o politico) mediante la formulazione dell'ordine di annientamento degli avversari politici, anche se non individualizzante, resiste al giudizio causale e condizionalistico", (pagg. 10, 11, sentenza).

In sentenza viene riconosciuta la premeditazione degli omicidi, caratterizzata dalla intensa volizione del risultato della condotta, (formalizzata addirittura in un accordo internazionale) considerato l'obiettivo avuto di mira dai capi delle dittature militari e cioè l'annientamento (fisico) dell'opposizione politica (pagg.11, 12, sentenza).

La Corte di Assise opera inoltre una distinzione tra la posizione dei vertici politici e militari delle dittature e quella degli esecutori delle attività repressive disposte dai primi, sostenendo che *le vere e proprie associazioni a delinquere tra vertici militari e politici* dei vari paesi -aventi lo scopo

dell'annientamento fisico degli oppositori- *non solo hanno concepito detto scopo dando l'input* alle strutture repressive che operavano su loro disposizione ma hanno anche deviato e distorto dette strutture, avvalendosi del personale delle originali legittime istituzioni statali. *Quindi non solo hanno ideato la serie di omicidi politici, ma hanno dato un contributo causale a ciascuno di essi, anche allorchè la scelta delle vittime fosse devoluta a qualche sottoposto in via gerarchica (ma per quest'ultima ipotesi è necessaria la prova dell'effettivo coinvolgimento nel singolo caso concreto)*, (pag.11, sentenza).

In conclusione la Corte afferma che il fine del Piano Condor e delle azioni repressive poste in essere in sua esecuzione era quello di uccidere gli oppositori ai regimi, anche se la scelta delle vittime poteva essere demandata a figure subordinate.

1.2 La presunta insufficienza probatoria della responsabilità degli esecutori materiali e dei c.d. quadri intermedi in generale. La Corte di primo grado afferma che *difficilmente l'istruttoria dibattimentale ha consentito di identificare gli esecutori materiali degli omicidi, ma ha permesso solo in alcuni casi di identificare nei quadri intermedi gli autori del sequestro o i carcerieri che hanno gestito il sequestro* (pag.12, sentenza). In particolare argomenta che, *dato il ruolo gerarchico medio-basso di quest'ultimi (c.d. quadri intermedi), non c'è prova piena del loro coinvolgimento morale e materiale negli omicidi (voluti e conosciuti dai capi)* ed esclude che *in un'organizzazione criminale, a struttura rigidamente gerarchica, ci fosse un potere diffuso di vita o di morte, riservato invece ai gradi alti e non, in via generale ed astratta, per il mero ruolo svolto, ai sottoposti, esecutori di ordini (quali sarebbero gli imputati assolti) per i quali si richiede la prova piena della loro partecipazione in concreto alle singole esecuzioni.*

Aggiunge la Corte di Assise che è *ragionevole ritenere che fra i mandanti degli omicidi, gli esecutori della cattura-carcerieri delle vittime e gli esecutori materiali degli assassini vi potesse essere una forma di compartimentazione, (ne fa cenno Troccoli nel suo libro "L'ira del Leviathan") tanto funzionale ai fini dell'associazione criminosa da non avere consentito alla istruttoria svolta di identificare gli autori materiali degli omicidi, ancorchè non possa escludersi che talvolta o, addirittura spesso, i ruoli potessero coincidere.*

Mancherebbe inoltre la prova che i c.d. quadri intermedi (carcerieri, sequestratori, torturatori) fossero consapevoli del destino (uccisione) di alcuni dei loro prigionieri, dato che in alcuni casi furono liberati ed altri sottoposti a processi fittizi, quando non furono uccisi. (pag.12, sentenza)

La Corte perviene all'assoluzione degli imputati per il reato di omicidio, come contestato nel capo di imputazione, in quanto ritiene che -ferma restando l'ammissibilità della prova indiziaria e l'unitarietà della condotta nel concorso di persone nel reato- *la responsabilità dei soggetti che rivestivano cariche intermedie non possono desumersi solo dalle loro funzioni esecutive* ed in assenza di elementi che ricolleghino il singolo omicidio a ciascun imputato. In altro punto della sentenza si esclude che le condotte in esame *possano essere state realizzate al di fuori di precisi ordini e di una ben chiara gerarchia* (pagg. 43, 44, sentenza).

La Corte di Assise, nel riportare alcuni stralci di sentenze della Suprema Corte, argomenta che la responsabilità del partecipe per il reato fine non è automatica ma richiede il suo contributo materiale o morale casualmente rilevante, volontario e consapevole; che è necessaria la descrizione dell'influsso attribuito al concorrente nell'accadimento criminale ma anche la descrizione del comportamento attraverso il quale l'influsso medesimo sarebbe stato esercitato; è necessario dimostrare la forma con cui si è manifestata la concreta partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del

reato in rapporto di causalità concorrente rispetto alle attività poste in essere dagli ulteriori agenti; sono necessari nel caso concreto la prova della condotta concorsuale e lo sviluppo dei suoi effetti, in rapporto alla causazione dell'evento antigiuridico. *In poche parole serve la prova della specifica condotta ad efficienza causale accertata (e descritta)* (pagg. 46, 47, sentenza).

In tema di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, la Corte afferma che tale confine sia superato solo in caso di inferenza necessaria del coinvolgimento di un determinato soggetto, cioè nella sostanziale inconcepibilità che l'accadimento considerato si verificasse in assenza dell'indicato coinvolgimento (ferma restando la necessità della prova del contributo causale attribuita al partecipe come detto sopra). Tali condizioni, prosegue la Corte di Assise, sussistono in caso di informazioni precise relative ai meccanismi decisionali e operativi, all'assenza nel caso concreto di uno "scarto procedimentale", alla certa riferibilità del fatto al gruppo preso in considerazione.

La Corte pone inoltre alcuni limiti alla valenza delle prove dichiarative formatesi in dibattimento o mediante acquisizioni di atti irripetibili.

Il Giudice di primo grado deduce dunque che non ci sono elementi sufficienti per sostenere con certezza che i c.d. quadri intermedi abbiano in qualche modo contribuito con adesione volontaria alle condotte omicidarie.

1.3 Le censure della parte civile appellante alle conclusioni generali della Corte di Assise di Roma. Le argomentazioni della Corte di primo grado poste a motivazione delle assoluzioni dei c.d. quadri intermedi di cui ai Capi A e B -richiamate anche in relazione ai capi di imputazione di diretto interesse dell'appellante- non sono minimamente condivisibili.

- In primo luogo non è affatto necessaria la prova della partecipazione alle singole esecuzioni, in quanto i c.d. quadri intermedi ben potevano ordinare dette esecuzioni (anche riferite ad un determinato gruppo di oppositori) ai

loro subordinati, proprio in virtù della rigida struttura militare gerarchica più volte richiamata dalla Corte in sentenza, o compiere atti ad esse prodromici, penalmente rilevanti secondo la disciplina del concorso di persone nel reato.

- In relazione all'ipotizzata compartimentazione dei ruoli, funzionale al raggiungimento degli scopi dell'associazione criminale, questa risulterebbe esclusivamente dal libro scritto da Troccoli, imputato che si è sottratto all'esame in fase dibattimentale e che mai ha indicato quale fosse la forza repressiva alla quale avrebbe consegnato le vittime da lui sequestrate e torturate, ma ha addirittura sempre negato di aver partecipato a sequestri di persona. Invero, appare del tutto inconcepibile sostenere che ogni forza repressiva avesse un ruolo specifico (mandante – sequestratore / carceriere – esecutore), proprio perchè non avrebbe risposto a quella stessa funzionalità indicata in sentenza. Non è verosimile (date anche le difficoltà logistiche in termini di spostamenti, disponibilità dei luoghi e degli addetti alla repressione) ipotizzare un'operazione in cui l'ordine di eliminazione di un oppositore al regime provenisse da una forza repressiva, il sequestro e la prigionia fossero opera di un'altra forza, l'esecuzione dell'omicidio a cura di altra forza ancora, senza peraltro che l'una conoscesse il ruolo dell'altra, come sostenuto dalla Corte. Il coinvolgimento di più forze repressive con ruoli specifici (nei termini di cui sopra) non avrebbe affatto agevolato la necessaria segretezza delle operazioni e quindi il raggiungimento dello scopo delle stesse. Questa ipotesi, del tutto irragionevole, stride inoltre - come meglio si dirà in seguito - con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale in termini di cooperazione ai massimi livelli ma anche di coordinamento nella repressione ai livelli intermedi. Quindi più che di compartimentazione si deve parlare di compartecipazione; più che di suddivisione dei ruoli è più corretto parlare -nella piena consapevolezza dei c.d. quadri intermedi del fine ultimo da raggiungere- di divisione dei compiti: talvolta inerenti un determinato gruppo di oppositori, altre una

certa zona geografica, con un coinvolgimento delle diverse forze repressive più o meno intenso a secondo dei periodi.

- Come già accennato sopra il coordinamento tra le diverse forze repressive, il piano di uccisione degli oppositori, la compartecipazione degli imputati nelle singole operazioni, esclude che i c.d. quadri intermedi, visto il livello del loro coinvolgimento, potessero ignorare il fine delle loro azioni. Quando la Corte dichiara la mancanza della piena prova della consapevolezza del destino dei sequestrati da parte dei carcerieri o dei sequestratori, non tiene conto del fatto che la repressione non si è concretizzata in un'unica operazione in un determinato momento. Piuttosto, sequestri, sparizioni ed omicidi erano già in atto anni prima dei fatti per cui è appello, con l'apporto di ciascuna delle forze di cui trattasi (Ocoa, Sid, S2 Fusna) e spesso degli stessi imputati, i quali -appartenenti a servizi di intelligence- non potevano certo ignorare il destino di quanti precedentemente avevano contribuito a selezionare, localizzare, sequestrare, detenere. In poche parole è illogico pensare che responsabili dei servizi di intelligence, per lo più integrati ai massimi livelli degli organismi repressivi (Ocoa, Sid e S2 Fusna), non sapessero se gli oppositori già catturati fossero stati liberati (e dunque da attenzionare), detenuti (e quindi eventualmente da interrogare nuovamente, all'esito di successive operazioni), assassinati (e pertanto da cancellare dalle liste di persone oggetto di persecuzione e repressione). Come meglio si dirà in seguito, l'ipotesi alternativa prospettata in sentenza non è suscettibile di assurgere a ragionevole dubbio idoneo ad inficiare il giudizio di responsabilità penale degli imputati.

- In relazione all'avvenuta liberazione di alcuni sequestrati, sin d'ora si anticipa che ciascuna di dette liberazioni ebbe una sua ragione specifica. Peraltro non si può conferire rilevanza a dette liberazioni in meri termini numerici, ma è necessario analizzarne le relative circostanze, quali il

periodo in cui furono effettuati i vari sequestri, il gruppo di appartenenza di detti sequestrati, le forze che concorsero direttamente a detti sequestri.

- Come già accennato sopra, la Corte richiede, ai fini della penale responsabilità dei c.d. quadri intermedi, elementi che colleghino il singolo omicidio a ciascun imputato.

In realtà, proprio in virtù della rigida gerarchia militare, più volte enfatizzata dalla stessa Corte, la partecipazione di una forza repressiva ad un'operazione delittuosa non poteva che discendere da un preciso ordine del suo capo. Escluso -per i motivi suindicati- che un servizio di intelligence potesse ricevere ordine di effettuare un'operazione repressiva senza conoscerne lo scopo finale (l'omicidio), è ovvio che l'ordine impartito dal capo di un servizio di intelligence ai propri subordinati di annientare, mediante omicidi, un determinato gruppo, comporti la responsabilità penale in capo allo stesso, per ogni singolo omicidio, sulla base degli stessi principi che la Corte ha applicato in tema di concorso di persone nel reato ai fini della condanna dei vertici politici e militari. Invero, è proprio in virtù della rigida struttura gerarchica militare che la partecipazione di una forza repressiva discende necessariamente dall'ordine del capo della stessa. Tale assunto è diverso dall'affermare che la responsabilità penale si desume meramente, in astratto ed in generale, dalle funzioni esercitate dagli imputati, in quanto nel caso citato soccorre (in virtù delle prove formatesi che illustreremo) il puntuale collegamento dei singoli omicidi con una determinata forza repressiva (e dunque con il suo capo), proprio in ottemperanza al requisito della certa riferibilità del fatto al gruppo repressivo preso in considerazione, richiesto dalla Corte in sentenza. Peraltro, a detto collegamento si aggiunge la partecipazione diretta degli imputati, contro determinati gruppi di vittime, ad operazioni repressive costituite da più condotte delittuose, tra le quali quelle omicidiarie, fine ultimo di dette operazioni.

Si aggiunga che, come vedremo, gli imputati di cui al presente appello non rivestivano affatto un ruolo gerarchico medio-basso, bensì svolgevano funzioni, anche di fatto, che inducono a ritenere che fossero tra i selezionatori delle vittime, seppur non del loro destino che era comunque l'eliminazione definitiva.

Riservandoci di analizzare nel dettaglio il rilevante compendio probatorio offerto alla Corte, è opportuno anticipare che il dubbio insinuato in sentenza in merito alla genuinità delle prove formatesi è del tutto astratto, teorico e generico, non rinvenendosi alcun elemento concreto che possa inficiare le testimonianze raccolte. Piuttosto, la mancanza di un testimone diretto di condotte omicidiarie nonostante il numero significativo di testi, rafforza la credibilità di ciascuno di essi.

In conclusione, considerato che, come statuito dalla Corte di Assise, le condotte delittuose non potevano essere realizzate al di fuori di precisi ordini e di una ben chiara gerarchia e che, come argomentato sopra, il responsabile di una struttura di intelligence (altamente coinvolta nella repressione) non poteva ignorare lo scopo delle proprie operazioni, si desume necessariamente che il capo della forza repressiva coinvolta nei sequestri di persona culminati in omicidi, è responsabile dei detti omicidi anche senza la prova diretta del collegamento con ciascuno di esso, in quanto l'ideazione, la pianificazione in concreto, l'ordine, la direzione e la partecipazione personale relative ad una singola operazione repressiva destinata all'omicidio di appartenenti ad un determinato gruppo rappresentano, ciascuno, contributi morali e materiali causalmente rilevanti, volontari e consapevoli.

1.4 Le conclusioni della Corte di Assise di Roma in merito alla responsabilità penale degli imputati Troccoli e Larcebeau (Capi D1/D2) e le relative censure della parte civile appellante. Preliminarmente si deve evidenziare che dalla lettura della sentenza sembra che questo difensore non

abbia partecipato al giudizio di primo grado (quale difensore delle parti civili Soledad Dossetti e Repubblica Orientale dell'Uruguay) in quanto viene del tutto ignorato (cioè neanche menzionato) il poderoso compendio probatorio offerto alla Corte nel corso del processo. Si tratta, in particolare, di oltre quindici testimoni esaminati in udienza su fatti specifici, talvolta inediti, inerenti i capi di imputazione in esame; di numerose dichiarazioni precedentemente rese, spesso in contraddittorio; di circa venticinquemila pagine di atti tradotti e legalizzati prodotti in oltre venti udienze diverse, con relativo indice dettagliato.

Peraltro questa difesa, al fine di agevolare la Corte nella valutazione della significativa mole di prove testimoniali e documentali offerte dal PM e dalle Parti Civili in un processo oggettivamente complesso, prima della discussione produceva uno schema riassuntivo di centocinquanta pagine non solo in versione cartacea, bensì anche in versione digitale sotto forma di tabella concepita in modo tale da poter ordinare il documento, alternativamente, in base al nome del testimone, della vittima, dell'imputato, o della data di udienza, con l'indicazione della sintesi delle circostanze provate mediante l'esame di ciascun teste e con collegamenti ipertestuali, selezionando i quali si apriva il documento selezionato tra quelli menzionati nella tabella, così da evitare alla Corte non agevoli ricerche tra i numerosi atti prodotti. Detto documento digitale, unitamente agli atti maggiormente significativi, alle memorie delle Parti Civili, alla presentazione maggiormente sintetica delle prove formatesi -proiettata dal sottoscritto in sede di discussione- veniva offerta, oltre che mediante supporto usb, anche a mezzo *tablet* concessi in uso a ciascun Giudice della Corte per permettere loro di poter compiutamente seguire la dettagliata discussione.

Vorrà perdonare l'Ecc.ma Corte di Assise di Appello se in questa sede non si sottace l'amarezza seguita alla lettura delle superficiali motivazioni della

sentenza impugnata, a fronte del considerevole impegno di questa difesa volto ad agevolare una piena intelligibilità delle vicende processuali.

Invero, nelle confuse, contraddittorie ed imprecise motivazioni della sentenza impugnata si sostengono fatti palesemente contraddetti da prove piene, testimoniali (formatesi per lo più nel contraddittorio tra le parti) e documentali, offerte alla Corte di Assise di Roma, o fatti altrimenti illogici in quanto derivanti dall'omessa valutazione di circostanze provate.

Nella sentenza impugnata si afferma (indicato in corsivo):

I repressori Uruguayani a Buenos Aires

- *“Il personale Uruguayano operante in Buenos Aires all'epoca dei fatti apparteneva al SID (Servizio Informazione Difesa) ed all'OCOA (Organismo Coordinatore Operazioni Controsovversive)”* (pag.6, sentenza); *Le prove documentali confermano quindi quanto si poteva già desumere dalle prove testimoniali, ovverosia che D'ELIA e BORELLI furono sequestrati dalla polizia della provincia di Buenos Aires, al pari dei coniugi DOSSETTI e di Yolanda CASCO, nonché del resto del gruppo dei GAU scomparsi in Argentina* (pag.54, sentenza).

Detto assunto contrasta con testimonianze rese e documenti prodotti, nonché con quanto affermato nella stessa sentenza in più punti.

Che a Buenos Aires operasse anche la Marina Uruguayana ed il Fusna in particolare, principalmente nelle persone degli imputati Troccoli e Larcebeau (assiduamente nel periodo rilevante per i fatti per cui è appello) risulta dalle seguenti prove:

- 1) Fascicolo Militare di Troccoli, dal quale emerge che lo stesso si recò a Buenos Aires presso la Marina Argentina per un periodo indeterminato tra il 1.12.1975 ed il 23.3.1976; dal 15 al 25.10.1976; dal 29.06 al 06.07.1977; dal 4.02.1978 per il periodo 1978 - 1979, salvo quando rientrava all'S2 Fusna;

- 2) Fascicolo Militare Larcebeau, dal quale risulta che questi fu a Buenos Aires dal 3.12.1977 al 11.12.1977 e nel periodo immediatamente precedente al 22.12.1977;
- 3) Registro Voli Immigrazione, che indica il viaggio di Troccoli, Josè Uriarte e Ricardo Dupont a Buenos Aires dal 20.12.1977 al 22.12.1977;
- 4) Dichiarazioni di Troccoli nelle quali afferma di essere stato in missione in Argentina con la nave nel 1976; tre o quattro giorni nel 1977; dalla fine del 1977; di essere stato tre volte all'ESMA;
- 5) Testimonianze di Rosa Barreix; Maria Serantes; Fausto Bucchi; Carlos e Julio D'Elia (padre); Zelmar Michelini; Horacio Goycochea; Maria del Carmen Martinez; Whashington Rodriguez; Daniel Gatti; Daoiz Uriarte; Veliz Galeano; Murino Chiozza;
- 6) Documenti quali l'articolo su Postdata; il libro L'ira del Leviathan (Troccoli); l'intervista (Troccoli) a El Espectador.

Le morti nei centri di detenzione

- *Seppure è verosimile che qualche ostaggio possa essere deceduto a seguito delle torture inflitagli (...omissis...), va sottolineato il fatto che nei centri di detenzione clandestina le sevizie venivano praticate a fini investigativi, curando di non provocare la morte delle vittime (pag. 83, sentenza).*

Si ritiene che il punto sia privo di pregio e non meriti approfondimento in quanto nessuna parte processuale ha sostenuto in primo grado che la responsabilità dei carcerieri / sequestratori si desuma dall'esecuzione degli omicidi nei medesimi luoghi di detenzione, peraltro smentiti da testimonianze dirette dei c.d. "trasferimenti". L'uccisione occulta delle vittime della repressione nei Paesi del Cono Sud dell'America Latina nell'ambito del Piano Condor è un dato di fatto, peraltro acclarato dalla stessa Corte di Assise di Roma.

La compartimentazione dei ruoli e la consapevolezza del destino dei prigionieri. Rango del Capo dell'S2 FUSNA e la catena di comando

- *Non è possibile escludere che alla soppressione e sparizione delle vittime provvedessero, con modalità preordinate con congruo anticipo e su vasta scala, altre articolazioni del potere repressivo (al riguardo si consideri la presenza di GAVAZZO e SILVEIRA QUESADA nei locali del FUSNA) (pag. 83, sentenza); Dalla relazione della Marina si ricavano informazioni sulla struttura del FUSNA e del servizio S2. Tuttavia, non può prescindersi dal coinvolgimento di tutte le forze armate uruguaiane nella lotta antisovversiva, né trascurarsi i compiti parimenti fondamentali svolti da altri apparati e organismi, appositamente costituiti per gestire le informazioni e decidere le operazioni antisovversive. La Marina era solo una delle forze armate impegnate nella repressione che non poteva agire autonomamente, bensì in sintonia con le altre forze, essendo demandato all'OCOA il precipuo compito di coordinamento delle azioni e operazioni repressive (pag. 85, sentenza); Inoltre, ogni forza militare aveva un proprio servizio di intelligence e nell'ambito della stessa Marina non va sottaciuta la presenza e rilevanza della Divisione Investigativa della Prefettura Navale, che aveva proceduto all'arresto di DE GREGORIO (pag. 86, sentenza); Non si può affermare che, al di là di ogni ragionevole dubbio che per i casi che interessano, nelle repressioni delle vittime e dei loro cadaveri fossero implicati TROCCOLI e LARCEBEAU e in generale dell'S2 (pagg.83, 84, sentenza); Manca la dimostrazione della effettiva partecipazione del TROCCOLI a qualunque titolo alla uccisione di tutte o alcune soltanto delle vittime. A tal fine, non è sufficiente la zelante collaborazione prestata da TROCCOLI alle attività repressive di illegale detenzione e tortura, rivestendo oltretutto costui una posizione di rilievo, ma non certi apicale (pag. 84, sentenza); Mancano elementi specifici e fonti dirette di accusa che individuino il ruolo di TROCCOLI nelle singole eliminazioni (pag.87, sentenza); TROCCOLI, tenente di vascello, era un graduato di ordine intermedio e verosimilmente, proprio per questo, non spettava a lui la decisione ultima sulla sorte dei sequestrati e dunque rimane dubbio, in assenza di altri elementi, il suo vero, e non solo verosimile o ipotetico, apporto di qualsivoglia genere, commissivo o omissivo, materiale o morale, alla uccisione delle vittime (pag.87, sentenza)*

Anche per questo capo la Corte motiva l'assoluzione degli imputati dai reati di omicidio sostenendo che le uccisioni dei prigionieri potessero essere di competenza di organismi della repressione diversi dal Fusna, questa volta in virtù delle visite di Gavazzo e Silveira Quesada nei locali del Fusna. In sostanza si ripropone l'ipotesi della compartimentazione già censurata sopra al Par. 1.3, secondo punto, al quale si rimanda. E' bene aggiungere che l'inconcepibile ipotesi alternativa prospettata dal Giudice di primo grado non è sorretta da alcun elemento probatorio, nemmeno di natura indiziaria, non risultando alcuna consegna di prigionieri da un organismo repressivo all'altro, quanto piuttosto il coordinamento e la compartecipazione nelle azioni delittuose. Invero, l'interazione tra i vertici degli organismi di intelligence preposti alla repressione (SID e S2) o tra questi e l'organismo di coordinamento (OCOA) non ne escludono la responsabilità, bensì la rafforzano. Pare invece che la Corte in relazione agli imputati appartenenti all'S2 Fusna affermi che non si possa escludere che gli omicidi fossero di competenza del SID o dell'OCOA e viceversa in relazione agli imputati appartenenti a questi due ultimi organismi, facendo rimbalzare all'infinito la responsabilità tra i vari organismi repressivi senza che questa si attesti su alcuno di essi. Tutto ciò ignorando il compendio probatorio che dimostra la collaborazione tra detti organismi ma anche la compenetrazione in essi: Troccoli fu per un periodo nell'OCOA e prove testimoniali e documentali dimostrano che lo stesso fu poi destinato ai rapporti con SID ed OCOA (senza considerare che OCOA e SID erano composti anche da appartenenti all'S2 FUSNA).

Ad ogni modo si ribadisce l'improponibilità dell'ipotesi che il Capo dell'S2 del Fusna -preposto alla repressione ed a tal fine prima distaccato presso l'OCOA, poi destinato al coordinamento con OCOA e SID- potesse non conoscere il destino riservato alle persone da lui stesso individuate e sequestrate per ordine superiore. Pertanto il fatto che l'OCOA -nel quale si

alternavano gli imputati Troccoli e Larcebeau- fosse l'organismo demandato al coordinamento delle azioni e operazioni repressive, rafforza l'ipotesi accusatoria piuttosto che indebolirla. Salvo sostenere che anche l'OCOA fosse ignaro dello scopo finale del Piano Condor (uccisione degli oppositori al regime) e sprofondare nella bizzarra ipotesi che i numerosissimi omicidi furono tutti eseguiti personalmente da quei pochi appartenenti ai vertici politici e militari del regime (non potendoli ascrivere ai soggetti subordinati ai c.d. quadri intermedi, in virtù della rigida gerarchia militare alla base delle motivazioni della decisione impugnata).

La Corte di Assise di Roma ha erroneamente ritenuto che le richieste di condanna degli imputati si fondassero su una generica ed astratta funzione repressiva ascritta all'S2 FUSNA e sul mero rango militare degli imputati per cui è appello.

Eppure, il concreto coinvolgimento dell'S2 FUSNA e l'altrettanto concreta partecipazione di Troccoli e Larcebeau nell'operazione che portò al sequestro ed all'uccisione dei coniugi Dossetti, sono state ampiamente dimostrate mediante prove chiare ed inequivocabili, di cui diremo.

L'S2 era una sezione di intelligence dello Stato Maggiore del FUSNA, corpo speciale analogo ai Marines statunitensi. La stessa Corte di Assise di Roma afferma che *è' peraltro ampiamente provato il pieno coinvolgimento della Marina uruguayana, e in particolare del Fusna, nei sequestri di persona, nelle torture e negli omicidi di cui al capo D1 dell'imputazione* (pag. 79, sentenza). Nonostante ripetuta ed attenta lettura della sentenza, non è possibile ascrivere questo punto tra quelli narrativi delle argomentazioni delle richieste di condanna del PM. Salvo ipotizzare che trattasi di un residuo di precedente orientamento "colpevolista" della Corte (misteriosamente mutato), si deve evidenziare che tale affermazione contrasta con altri punti della sentenza in cui si prospetta più volte l'ipotesi della compartimentazione dei ruoli e la conseguente insufficienza probatoria

in relazione all'esecuzione degli omicidi da parte degli imputati del capo in esame. Per quanto ampiamente già argomentato sopra, l'attribuzione degli omicidi al FUSNA comporta necessariamente la responsabilità degli imputati Troccoli e Larcebeau.

La Corte ripropone pedissequamente, come in altri punti, le motivazioni di un provvedimento del Tribunale del Riesame risalente ad oltre dieci anni fa, ignorando i numerosi testi escussi e le migliaia di documenti prodotti *medio tempore*, come se il processo di primo grado non si fosse mai celebrato. Eppure questa difesa esordiva in discussione argomentando le valutazioni erranee o comunque superate del Tribunale del Riesame. In particolare, in merito alla DIPRE, è vero che fu personale della Prefettura di Colonia (ma non la DIPRE) a fermare De Gregorio e a portarlo alla DIPRE (della Prefettura) ma solo perché la Prefettura Navale svolgeva il controllo della frontiera, non perché catturò De Gregorio in seno ad un'operazione repressiva. Come evidenziato lungamente in discussione e documentato in atti, dal fascicolo di Troccoli emerge che appena arrestato De Gregorio il Comando della Marina dispose la sua immediata consegna all'S2 e dallo stesso fascicolo risulta che Troccoli per gestire il caso De Gregorio rimase con questi dodici giorni di fila nell'unità. Peraltro Daniel Rey Piuma ha dichiarato che quando si recò al Fusna, personale dell'S2 fu molto infastidito perché lo fecero entrare nei locali a volto scoperto. Ebbene alla luce di tutto ciò il ruolo svolto dal DIPRE non è minimamente paragonabile al coinvolgimento dell'S2 nella repressione e non è logicamente sostenibile che il DIPRE eliminasse gli oppositori sequestrati dall'S2, per altro all'insaputa di quest'ultimo servizio di intelligence.

Nelle motivazioni si enfatizza più volte il rango medio-basso degli imputati. Tale accezione contrasta con dati oggettivi. Invero, il rango di Tenente di Vascello della Marina Militare equivale (ed equivaleva) a quello di Capitano

dell'Esercito, dunque un grado di certo rilievo con un significativo numero di subordinati gerarchici alle proprie dipendenze.

Per quanto possa rilevare, la catena di comando più volte invocata in sentenza, prevedeva Capo S2 – Comandante FUSNA – Comandante in Capo della Marina; quest'ultimo componente stabile del COSENA, organismo politico e militare repressivo al vertice della catena di comando.

Sostenere dunque che Troccoli e Larcebeau fossero di rango medio-basso è al di fuori della realtà in quanto costoro erano al terzo livello della catena di comando, se non addirittura al secondo livello considerato che, come affermato in sentenza, *“il COSENA impartiva direttive per i servizi di intelligence relative ad operazioni militari e paramilitari in Uruguay e Argentina”* (pag.5, sentenza). Pertanto gli imputati, nella rigida scala gerarchica militare, non erano subordinati all'OCOA (interno ad ogni forza armata e dunque anche alla Marina Militare e subordinato alla Giunta dei Comandanti in Capo) o al SID (dipendente dalla Giunta dei Comandanti in Capo e composto anche da un rappresentante della Marina Militare) ma complementari ad essi. Ciò spiega anche perché al Pozo di Banfield gli uruguayani venivano torturati da un gruppo dell'OCOA che era comandato da un ufficiale del FUSNA, (Verbale 20.11.2015, pagg.90; 117; 120) e non semplicemente dalla Marina Militare Uruguayana (come riportato a pag.63, sentenza).

Chiarita dunque la posizione degli imputati nella catena di comando, oggettivamente diversa da quella superficialmente adombrata nella sentenza impugnata, è utile ripercorrere nel dettaglio le azioni svolte dall'S2 FUSNA ed in particolare da Troccoli e Larcebeau, per evidenziare l'effettivo coinvolgimento del citato organismo di intelligence militare e degli imputati nell'operazione di interesse dell'appellante. In altre parole, ribadito quanto sopra argomentato in relazione all'inconcepibilità della non conoscenza da parte degli imputati degli scopi delle operazioni effettuate (in virtù della

posizione di responsabilità al vertice di un servizio di intelligence coinvolto in dette operazioni), si indicano di seguito elementi precisi che da un lato rafforzano, ove mai fosse necessario, la prova della conoscenza da parte degli imputati del destino finale dei sequestrati (anche in virtù di pregressi incarichi operativi, azioni svolte, partecipazioni ai più alti livelli repressivi, encomi, missioni all'estero, ecc.), dall'altro attestano che l'esecuzione dell'operazione che coinvolse tristemente i coniugi Dossetti fu di esclusiva competenza dell'S2 FUSNA. Ciò al fine di acclarare definitivamente i contributi morali e materiali causalmente rilevanti, volontari e consapevoli, apportati dagli imputati, che la Corte invece ha ritenuto, erroneamente, non sufficientemente provati.

A. Estratto Fascicolo Militare Troccoli

- Subito Sostituto Giudice Militare Istruttore e Capo Brigata
- 4-11.09.1975 Comandante Gruppo di Lavoro Fusna. Ispeziona sei isole del Rio della Plata e due del fiume Uruguay per “rintracciare, circondare e distruggere elementi sediziosi in tali posti”
- In Argentina tra il 1.12.75 e il 23.3.76 per visitare unità di fanteria della Marina Argentina. “Nei giorni in cui è stato commissionato in Argentina ha svolto un'intensa attività a beneficio del corpo, risolvendo le situazioni che gli sono presentate in modo intelligente”
- 06.02.1976 Capo S2 (in sostituzione)
- 19.02.1976 (Valutazione Comandante Guianze mancante in lingua italiana) “Oltre agli interrogatori di cui il sottoscritto ha potuto apprezzare l'esecuzione con carattere, conoscenza e padronanza”, è stato anche destinato al coordinamento con N2 e Sid ed all'organizzazione dei procedimenti realizzati da questo Corpo
- 01.04 – 22.06.1976 Distaccato presso OCOA. Invia materiale sequestrato alla sedizione a S2 (ndr: lavoro svolto da Troccoli)
- Rientra in S2 e va a Buenos Aires dal 15 al 25.10.1976.

- 19.10.1976 Quale S2 mantiene un lavoro attivo ed efficace nella lotta contro la sovversione in tutti i suoi ordini.
- Continua al Comando della Sezione S2 dell'Unità, lavorando attivamente con accresciuto senso del dovere e coraggio innanzi alla responsabilità della missione che svolge ... che ha consentito al Comando dell'Unità e alla Marina di certo occupare un livello importante nelle riunioni che si sono svolte a livello di OCOA
- 08.(1)2.1976 Continua a lavorare con OCOA, POLIZIA, PNN
- Tra il 29.06 ed il 6.07.1977 Troccoli è in missione in Argentina
- 28.07.1977 Continua questa sezione dell'EMFUSNA a lavorare in modo efficace alle delicate nonché pericolose missioni in cui si trova impegnato il Corpo, specialmente questa Sezione, che è quella che ne effettua la maggior parte. L'attività costante dell'Ufficiale Troccoli ha consentito di sviluppare un'attività senza posa contro la sedizione e contro i partiti illegali
- 18.10.1977 Comando Marina riceve visite della Marina Argentina compresa quella del Capo dell'unità (nдр: Acosta detto "El Tigre" dell'Esma) che a questo riguardo (nдр: lotta contro la sedizione) effettua a Buenos Aires operazioni analoghe a quelle del FUSNA. I visitatori hanno manifestato la capacità, spirito militare, carattere e responsabilità dell'Ufficiale in parola (nдр Troccoli).
- Novembre 1977 Il Comando della Marina affida a S2 la gestione del caso De Gregorio che tiene Troccoli nell'unità per 12 giorni di seguito
- 1.12.1977 – 30.01.1978 Manca la relazione cronologica dei fatti e servizi (nдр: fascicolo alterato, si veda relazione storici in atti) (nдр: 19.11.1977 - 14.12.1977 Massiccia operazione FUSNA contro i GAU a Montevideo tra i quali sono sequestrati e detenuti dal Fusna: Chiminelli; Barreix; Uriarte; Salamano; G. Borelli; JM Rodriguez; Dossil; Secco; Fynn e altri)

B. Testi su ruolo S2 Fusna e Troccoli

- Dossil riconosce in Troccoli suo sequestratore e viene interrogato su GAU e Dossetti. Successivamente Troccoli gli dice: “Abbiamo preso Dossetti”. Al carcere de libertad, come tortura psicologica, facevano sentire i nomi di Bosco, Aida Sanz, Rio Casas, Cabezudo, Sobrino. Persone scomparse.
- Juan Manuel Rodriguez è interrogato da Troccoli (che dopo anni finge di scusarsi) su GAU a Buenos Aires, D’Elia e Corchs
- Ad Uriarte al Fusna dicono “Borelli lo abbiamo già”
- Rosa Barreix riconosce Troccoli che vuole portarla a Buenos Aires. Tra natale e capodanno 1977 le mostra una lista di persone, tuttora scomparse, “cadute a Buenos Aires” In riferimento a Michelena e De Gouveia le disse: “Pensare che sono ancora vivi”
- Fynn riconosce Troccoli al Fusna nel 1978
- Salamano e Graciela Borelli sequestrati e detenuti al Fusna
- Serantes dichiara che a Quilmes comandava una persona del FUSNA
- Bucchi riconosce quale capo dell’operazione del sequestro Garcia, Dossetti, Bosco il militare Tabare Daners (Vice Comandante FUSNA; Jues Sumariante, Comandante della Marina Militare in democrazia, autore della Relazione della Marina del 2005)
- Julio D’Elia padre riferisce di irruzione in casa a Buenos Aires -il giorno seguente il sequestro del figlio e di Yolanda Casco- da parte di marinai Uruguayani
- Eduardo Galeano Conde del FUSNA fonte Achnur sull’uccisione di D’Elia da parte di militari Uruguayani
- Nel documento FUSNA Operazione Controsovversiva GAU nome di Fernando Martinez Santoro con D.F.: Disposizione Final
- Edgardo Pampin riferisce di sequestratori Uruguayani di Raul Borelli a Buenos Aires. Anche Borelli è menzionato in annotazioni FUSNA

- Cabezudo Perez visto a La Tablada. Documentazione S2 e Sid su di lui
- Horacio Goycochea cita giornale brasiliano con lista detenuti Fusna con nome del fratello Gustavo. I nomi di Gustavo e Graciela sentiti a La Tablada
- Due fucilieri del Fusna dissero a Zelmar Michelini (figlio) che Troccoli era il capo delle operazioni Fusna in Argentina
- Veliz Galeano dichiara che Troccoli fece un sopralluogo sulle isole tra Argentina ed Uruguay in prossimità dell'isola Juncal per individuare dove sbarcare i prigionieri (si veda anche intervista allo stesso). Vide sbarchi di prigionieri vicino al fiume Las Viboras (di fronte a Juncal) ad opera di Fucilieri Navali
- Il fratello di Maria Asuncion Artigas Nilo, Oscar Alberto, viene portato al FUSNA, dove rimane dal 1974 al 1979. Parla di un centro di detenzione chiamato Chacra.
- Soledad Dossetti ha riferito di un libro nel quale si riferisce di Edmundo Dossetti detenuto al FUSNA;
- Graciela Sobrino Berardi ha dichiarato che Dario Correa, arrestato a Montevideo e detenuto al Fusna, le raccontò che un interrogante le disse che era stato lui ad uccidere Guilermo Sobrino con un colpo di arma da fuoco;
- Chiminelli ha riferito del ruolo di Larcebeau e Zapata. Al Fusna vide anche militari di altri corpi, esercito, intelligence dell'esercito, OCOA. Ad inizio 1978 vide un elenco di persone da inserire tra gli scomparsi: Dossetti; Bosco; D'Elia; Ileana Garcia.

C. Testi su interazioni S2 Fusna e altri corpi espressivi

- Gil Iribarne sequestrato dalla Marina a Colonia (UR); detenuto un giorno in caserma; due giorni al Fusna, poi al Inferno (Trecento Carlos).

Presenza Silveira e Cordero. Interrogato su Recagno. Gli mostrarono una foto di Arnone. Troccoli lo cita nel suo libro

- Rosa Barreix vide Gavazzo al FUSNA. Dice che Gavazzo e Silveira erano nell'OCOA
- Chiminelli partecipò ad una riunione con Guldenzopp (DNII) , Gallo, Patrone e Larcebeau
- Wilson Falero interrogato alla DNII su Ary Severo Barreto. Dopo El Guri (Marina Uruguayana) gli dice di averlo ucciso
- Ricardo Vilarò scarcerato da Punta Carretas è consegnato al FUSNA che andò prima a casa sua, poi in Olanda dalla moglie

Da quanto risulta dal fascicolo militare di Troccoli ed emerso dall'escussione dei testimoni è evidente che l'assiduo coinvolgimento dell'S2 FUSNA e le funzioni concrete esercitate da Troccoli (in termini di incarichi esecutivi, missioni compiute, coordinamenti, programmazione, individuazione obiettivi, sequestri, torture, partecipazione ai vertici esecutivi del Piano Condor, quali OCOA e SID) provano quantomeno la consapevolezza da parte dello stesso dello scopo delle operazioni poste in essere: gli omicidi degli oppositori. In modo altrettanto inequivoco gli stessi elementi dimostrano che Troccoli, accompagnato dalla citata consapevolezza, organizzò, diresse e partecipò all'operazione eseguita a Buenos Aires tra la fine del 1977 e l'inizio 1978 nei confronti, tra gli altri, dei coniugi Dossetti.

La liberazione dei prigionieri

- *Diversamente si finirebbe per fondare la responsabilità per gli omicidi sul mero tipo di servizio che all'S2 era assegnato, che certamente ricomprendeva la partecipazione ai sequestri di persona e alle torture, ma che non necessariamente doveva importare (come prospettato dall'accusa, almeno sotto il profilo del dolo eventuale) la decisione della soppressione fisica di tutti i detenuti entrati in*

contatti con il servizio e conseguentemente con l'imputato che vi era addetto (pag.87, sentenza); Non può ritenersi automatica equiparazione tra la responsabilità per la prigionia clandestina e quella per la eliminazione. In molti casi i detenuti sono stati liberati, quindi, detenzione non sempre funzionale alla perpetrazione degli omicidi (pag. 84, sentenza)

In sentenza, la Corte di Assise argomenta in merito alla impossibilità di effettuare un'automatica equiparazione tra la responsabilità per la prigionia clandestina (di tutte le persone sequestrate) e quella per la eliminazione di alcune soltanto di esse, in quanto la detenzione delle vittime, che erano comunque alla mercè degli imputati e sottoposte a torture finalizzate alla acquisizione di informazioni sui gruppi sovversivi, non sarebbe stata sempre funzionale alla perpetrazione degli omicidi, poiché in molti casi (e questo varrebbe per diversi testimoni sentiti nel corso del procedimento) i detenuti sarebbero stati liberati (pag. 84, sentenza).

Tale circostanza, secondo la ricostruzione della Corte, escluderebbe che la prigionia clandestina fosse stata sempre finalizzata alla morte e alla sparizione forzata, con esclusione della responsabilità degli imputati per gli omicidi in assenza della prova della loro effettiva partecipazione, a qualunque titolo, alle singole uccisioni delle vittime.

Tale argomentazione appare del tutto erronea, infondata e sicuramente non sufficiente ad escludere la responsabilità degli imputati Jorge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ e Juan Carlos LARCEBEAU AGUIRREGARAY per i fatti di cui al capo di imputazione D1/D2.

Ed invero, come si andrà di seguito meglio a specificare in riferimento ai singoli soggetti, le liberazioni, di cui parla la Corte, in realtà hanno riguardato soggetti sequestrati in un momento storico diverso da quello di interesse per il capo di imputazione D1/D2, da parte di forze repressive diverse dalla Marina e comunque dette liberazioni sono avvenute in virtù di specifici motivi che non escludono la preordinata volontà di eliminazione degli oppositori al regime potendo ascrivere le citate rimessioni in libertà ad

organismi repressivi diversi da quello di appartenenza degli imputati e coinvolto nelle condotte delittuose commesse nei confronti dei coniugi Dossetti.

In particolare:

- Adriana CHAMORRO ed il marito Eduardo CORRO, Diego BARREDA, Norma Ester LEANZA e il marito Alcides CHIESA, Jaime DRI e Luis Guillermo TAUB: si tratta di persone di nazionalità argentina sulle quali si determinavano le forze repressive argentine e non quelle uruguaiane.
- Erlinda Maria VASQUEZ SANTOS, Maria Teresa SERANTES e il marito Alberto ILLARZEN, Ivonne CAPPI e il marito Nelson MEZQUIDA: si tratta di soggetti sequestrati in Argentina ad aprile 1978 e liberati congiuntamente a maggio 1978. La motivazione del loro rilascio emerge chiaramente da quanto riferito dal testimone Maria Alicia ENSENAT, la quale sentita all'udienza del 20.11.2015 riferisce che *“presso l'ACNUR sono rimasta da fine dicembre fino all'8 giugno del 1978, data in cui ho fatto, ho abbandonato l'Argentina alla volta della Francia, di Parigi. Mentre stavo nel rifugio sono potuta venire a sapere del fatto che un gruppo di cinque uruguaiani erano stati arrestati, questi cinque uruguaiani erano amici ed erano legati a noi. A differenza di Miguel Angel e di altre persone che sono rimaste nella condizione di desaparecidos, queste persone sono state un mese nella condizione di desaparecidos e poi sono state liberate [...] I nomi sono: Maria Serantes, suo marito, Alberto Illarzen, Herlinda Vasquez, Ivonne Cappi, suo marito Nelson Mezquida [...] Alberto Illarzen prima di essere liberato definitivamente è portato, trasportato con un veicolo militare fino alla porta del mio rifugio, che si trovava nella via Cayetano, apparteneva all'ACNUR questo rifugio, viene accompagnato da militari uruguaiani e argentini, gli uruguaiani dicevano, volevano usare Alberto*

come una sorta di esca affinché io mi avvicinassi e andassi a parlarci, e lì, in quel momento, così mi avrebbero potuto sequestrare insieme al mio bambino e a mia mamma. Gli uruguaiani erano molto decisi, volevano farlo sì o sì, mentre gli argentini non lo permisero perché non volevamo avere problemi con le Nazioni Unite, dicevano che gli uruguaiani non avrebbero pagato nessun prezzo mentre gli argentini sì. Quindi, il sequestro non si, non viene realizzato” (trascrizioni verbale udienza del 20.11.2015, pagg. 61 - 62).

La liberazione di tali soggetti è avvenuta, pertanto, per il fortuito caso che del loro sequestro ne erano venuti a conoscenza diretta all’ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), organismo con il quale gli argentini non volevano avere problemi. Si tratta comunque di persone nel cui sequestro non è implicata la Marina uruguaiana ed i sequestrati non appartenevano ai gruppi di oppositori destinatari dell’operazione di cui ai capi D12/D2 in parola.

Inoltre, per quanto riguarda Maria Teresa SERANTES, la sua liberazione è stata determinata anche dal fatto che la stessa era di nazionalità spagnola, tanto che Manuel Sobrino (ad oggi *desaparecidos*) durante la sua detenzione cercò di riferirle il maggior numero di informazioni possibili, ritenendo che lei, in quanto spagnola, poteva essere l’unica che sarebbe uscita viva dalla detenzione (trascrizioni verbale udienza del 20.11.2015, pag. 118).

- Eduardo DEAN, Ana Ines QUADROS, Sara MENDEZ, Raul Luis ALTUNA, Edelweiss ZAHN, Maria Elba RAMA più altri uruguaiani (gruppo di 24 uruguaiani): si tratta di soggetti sequestrati in Argentina a luglio 1976 e rimessi in libertà a seguito della c.d. messa in scena dello Shangrilà. Essi furono trasferiti da Buenos Aires a Montevideo con il c.d. primo volo (del 24.07.1976). A Montevideo fu simulato il loro arresto e di conseguenza il loro processo. Tale messa in scena fu, come

confermato da diversi testimoni, ideata per giustificare la repressione in Uruguay e perché in quel periodo il governo degli Stati Uniti premeva molto, sulla questioni diritti umani, il governo dell'Uruguay minacciandolo di sospendere gli aiuti militari e finanziari da parte degli Stati Uniti. La messa in scena serviva per testimoniare che l'Uruguay era vittima di aggressioni da parte di terroristi e giustificare sia quanto accadeva in Uruguay che la necessità degli aiuti da parte degli Stati Uniti. Pertanto, tra i soggetti sequestrati in Argentina e poi liberati non vi era nessuno appartenente ai movimenti politici perseguitati mediante l'operazione repressiva in analisi, né in detti sequestri e successive liberazioni partecipò il Fusna o altro corpo della Marina Militare Uruguayana.

Al contrario nessuno dei sequestrati da parte del Fusna a Buenos Aires nel periodo in considerazione nel capo di imputazione D1/D2 è mai stato rimesso in libertà.

La Corte di Assise sul punto pare entrare in forte contraddizione laddove prima afferma la responsabilità dei vertici politici e militari per omicidio premeditato perché il Piano Condor era finalizzato all'uccisione escludendo che i subordinati, ed i c.d. quadri intermedi in particolare, avessero la facoltà di decidere del destino dei prigionieri, poi evidenzia che spesso i sequestrati non venivano uccisi.

Invero, ritiene questa difesa che mentre i sequestri avvenuti in Uruguay erano finalizzati ad ottenere informazioni circa i rifugiati all'estero, i sequestri degli oppositori in Argentina erano finalizzati alla eliminazione. Tale assunto non è minimamente scalfito dalle rare eccezioni citate sopra, che certo non escludono la premeditazione degli omicidi invece eseguiti.

Lo scopo del Piano Condor era infatti proprio la facilitazione della cattura di propri cittadini all'estero. Tale priorità si giustifica oltre con il carattere maggiormente insidioso dell'oppositore in terra straniera, in quanto non

sottoponibile a controllo diretto del regime, con la preoccupazione, evidenziata negli episodi citati sopra, che i rifugiati all'estero potessero minare il regime sotto l'alea dell'ACNUR e del conseguente interessamento della comunità internazionale, ponendo peraltro a rischio il supporto economico e militare (ma anche strategico e politico) degli Stati Uniti. La repressione in patria, infatti, era cosa ben diversa dal perseguire e sequestrare rifugiati politici all'estero. Si imponeva dunque l'uccisione dei rifugiati all'estero per evitare problemi a livello internazionale. In quest'ottica, sequestrati cittadini uruguayani in Argentina e conosciuto l'evento da parte dell'ACNUR, la loro uccisione avrebbe implicato e non evitato problemi con la comunità internazionale, come nei casi dei desaparecidos, i cui sequestri e sparizioni avvenivano in totale segretezza.

In conclusione, quanto argomentato in sentenza non è affatto sufficiente ad escludere la consapevolezza del destino dei sequestrati da parte degli imputati e dunque la sussistenza del dolo diretto e della premeditazione degli omicidi per i motivi già esposti sopra.

La Relazione della Marina del 2005. Le dichiarazioni di Rey Piuma

- *Mancano elementi sufficienti per pervenire alla condanna di TROCCOLI e LARCEBEAU. Fonti di maggior rilievo esclusivamente la relazione marina del 2005 e dichiarazioni di Daniel REY PIUMA (pag. 84, sentenza); Interessanti ma non determinanti per la responsabilità di TROCCOLI; le dichiarazioni di Daniel REY PIUMA. Esse pur indicando l'imputato tra i soggetti implicati nell'attività repressiva, non consentono di affermare con certezza che TROCCOLI abbia fornito un contributo consapevole e volontario alla soppressione dei detenuti e al progetto di eliminazione fisica degli oppositori politici indicati nel capo di imputazione D1/D2 (pag. 87, sentenza)*

Le dichiarazioni di Daniel Rey Piuma sono del tutto irrilevanti in merito alle posizioni di Troccoli e Larcebeau, in un senso o nell'altro. Infatti Rey Piuma si trovò presso il FUSNA solo occasionalmente e non assume alcun

significato che in quelle rarissime occasioni non abbia visto gli imputati. Egli era inserito nella DIPRE della Prefettura Navale e non è neanche immaginabile come si possa ipotizzare che lo stesso potesse rappresentare un teste fondamentale per dimostrare la responsabilità penale degli imputati per i reati di omicidio.

In merito alla Relazione della Marina del 2005, questa appare *ictu oculi* lacunosa. Certo fornisce qualche informazione perché al Presidente della Repubblica dell'Uruguay si doveva pur fornire una risposta. Ma in detta relazione si afferma che i sequestri degli Uruguayani furono effettuati dalla Polizia Provinciale di Buenos Aires, laddove dal solo fascicolo militare di Troccoli emerge il suo pieno coinvolgimento (e quello di altri) nelle operazioni repressive in Argentina. D'altronde non ci si poteva certo aspettare informazioni e dati significativi considerato che il redattore, Comandante in Capo della Marina Militare p.t., Tabarè Daners, durante la dittatura era Vice Comandante del FUSNA, superiore di Troccoli, Jues Sumariante, e durante l'istruttoria dibattimentale è stato riconosciuto da un testimone diretto, Fausto Bucchi, quale capo dell'operazione repressiva contro i coniugi Dossetti (e contro Bosco). Eppure nelle motivazioni detta testimonianza non viene neanche menzionata.

Per quanto detto è del tutto inspiegabile come la Corte di Assise definisca queste due fonti come quelle di maggior rilievo, a fronte di altre ben più significative.

Testimone indiretto su coinvolgimento Marina Uruguayana in omicidi

Lopez Maz:

- Martin Acuna, Marina Uruguayana, predispose il pavimento per coprire corpi nel 13° Battaglione

- Hector Diego, La Paloma centro clandestino controllato dalla Marina Uruguayana dove portarono corpi poi gettati in alto mare. Vi operava anche Annibal Gordon
- Pintos Silva trasferì alla base aeronavale Curbelo della Marina sette otto persone che furono imbarcate con destinazione sconosciuta
- Camionetta Marina osservava inizio scavi

Le Dichiarazioni di Troccoli

La Corte di Assise omette invece di valutare le spontanee dichiarazioni di Troccoli con le quali esclude qualsiasi responsabilità per i sequestri degli Uruguayani in Argentina nonché le precedenti dichiarazioni rilasciate dallo stesso imputato.

In particolare, come emerge di seguito, Troccoli fornisce più versioni contrastanti tra loro, per adattare i suoi falsi alibi agli elementi a suo carico rinvenuti nel tempo (ad. es., il registro voli immigrazione).

In particolare Troccoli dichiara:

- Memoria C. App. Salerno 29.12.2007:

Dalla fine del 1977 era ad un corso in Argentina a Puerto Belgrano

- Dichiarazioni Montevideo 7.9.2007:

Era responsabile per le operazioni antisovversive, in cui si arrestavano le persone, che compivano i Capi Plotone sotto il suo controllo

Partecipò a 50 – 60 interrogatori

Partito in licenza a metà dicembre 1977

Andò una volta in Argentina per tre o quattro giorni nel 1977

Si recò in nave a Puerto Belgrano nel 1976

Nel 1977 luglio o agosto andò in Argentina per una settimana. Gli fecero vedere due Uruguayani

Gli Argentini si rifiutavano di tenere lì le persone per molto tempo se poi sarebbero state liberate

Trascorse Natale e Capodanno del 1977 a Guichon, Paysandù. Cita foto

- Dichiarazioni al GIP Roma 27.12.2007:

Non ha mai detenuto, arrestato o fermato nessuno

Il Comandante ordinò la cattura dei Gau

Non sa nulla dei documenti sul Gau al Fusna

E' andato in licenza annuale all'inizio di dicembre 1977

Bisogna ammettere che i *desaparecidos* sono morti

E' stato tre volte all'Esma

- Spontanee dichiarazioni 13.10.2016:

Il 20 – 22.12.1977 si recò a Buenos Aires per cercare casa (nдр: viaggiò con Lombardi, Uriarte e Dupont, appartenenti al FUSNA e proprio in quei giorni iniziò la massiccia operazione conto i GAU ed i coniugi Dossetti)

Interviste e scritti di Troccoli

- Libro *l'Ira di Leviathan*

I *Desaparecidos* sono morti

Coordinamento operazioni con Esma e Sid

Sparizioni quale politica della Marina Argentina

Operazioni con Esma “non potevo essere solo uno spettatore”

- Interviste a *El Espectador*

Si recava parecchie volte all'Esma; presente a molte operazioni Esma;

Sapeva dei voli

Viaggi con documenti falsi

- Articolo *Io accuso*

“Fui stregone e dorai Satana, feci la comunione con la violenza”

“Nel 1974 diventai stregone professionale”

“Combattuto la guerriglia con tutte le forze e risorse a disposizione”

“Sommerso nella violenza”

“Professionista della violenza”

Il c.d. Corso a Puerto Belgrano e la valutazione ESMA di Troccoli

- 17.03.1978 Atto Min. Difesa – Decorrenza 01.01.1978
- Designati per il “Corso” Troccoli, Zapata, Lombardi, altri
- 02.01.1978 – 22.01.1978 Licenza annuale
- 04.02.1978 Volo Troccoli Montevideo – Buenos Aires
- 15.02.1978 Volo Lombardi, Zapata, altri 4 Fucilieri Montevideo – Buenos Aires
- 16.02.1978 Inizio “Corso”
- Teste Fynn vede Troccoli al Fusna nel 1978
- Distintivo Esma (anche a USA, Paraguay, Bolivia)
- Valutazione 30.01.1978. Apprezzamento Esma a Puerto Belgrano, Base Navale Mar del Plata, Esma Buenos Aires. Direttive da Addetto Navale a B.A..
- Valutazione 30.11.79 da D’Imperio; Estrada; Suppich (Esma) su obiettivi raggiunti in *Area Inteligencia e Operaciones de Inteligencia*
- Foglio di concetto Esma 28.12.1979 Compiti interni sussidiari assegnati: *Operaciones de Inteligencia*

Dai documenti sopra indicati emerge con lampante chiarezza che Troccoli nel 1978 non era ad un corso a Puerto Belgrano bensì partecipava agli operativi a Buenos Aires, in coordinamento con l’Esma, ricevendo il plauso dei capi di uno dei più spietati gruppi repressivi operanti in Argentina dedito ai voli della morte, per gli obiettivi raggiunti in intelligence ed operazioni di intelligence.

Ne deriva che Troccoli ha sempre fornito falsi alibi, abbandonandosi a mezze ammissioni per il solo gusto di legittimare il suo operato secondo l’inaccettabile criterio “il fine giustifica i mezzi”, seppur i più cruenti, ma

negando l'evidenza delle proprie condotte delittuose e sottraendosi all'esame in dibattimento.

Il crimine di sparizione forzata e la prova diretta

I fatti oggetto del processo in parola integrano sì i reati di sequestro di persona e di omicidio premeditato pluriaggravato, ma sono qualificabili altresì quali crimini contro l'umanità, nella specie sparizione forzata di persona. L'art.2 della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006; Ratificata ed esecuzione con Legge n.131/15 del 29 luglio 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015; definisce la sparizione forzata di persone come *“l'arresto, la detenzione, il sequestro o qualsiasi altra forma di privazione della libertà che sia opera di agenti dello Stato o di persone o di gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, l'appoggio o la acquiescenza dello Stato, seguita dal rifiuto di riconoscere tale privazione della libertà o dall'occultamento della sorte riservata alla persona scomparsa e del luogo in cui questa si trova, sottraendola così alla protezione della legge.*

Ai sensi dell'art.7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale di Roma, non interamente recepito nell'ordinamento italiano, *per sparizione forzata delle persone s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo; se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco.*

La peculiarità della condotta del crimine in esame è dunque proprio quella di celare le informazioni inerenti il destino della vittima per un prolungato periodo di tempo. Per risalire agli autori dei sequestri sono stati necessari decenni di ricerche, agevolate anche da atti diplomatici o militari declassificati. E' ovvio immaginare che in un contesto di perdurante omertà

e connivenza tra gli ex militari è ben difficile rinvenire nei documenti a disposizione una prova diretta circa gli autori degli omicidi.

La stessa Corte Interamericana per i Diritti Umani ha statuito che i crimini in parola non si prestano ad una dimostrazione mediante prova diretta.

Nel processo per cui è appello soccorrono però numerosi indizi qualificati più che sufficienti per l'affermazione della penale responsabilità degli imputati per gli omicidi contestati.

Le argomentazioni svolte in relazione a Troccoli valgono anche per la posizione di Larcebeau.

Ragionevole dubbio e prove indiziarie

Gli imputati non hanno mai offerto un'ipotesi alternativa, non hanno sostenuto di essere stati gli autori dei soli sequestri indicando gli ipotetici soggetti di altri organismi repressivi ai quali i sequestrati sarebbero stati consegnati. E, soprattutto, non hanno mai fatto rinvenire i corpi delle vittime, neanche in forma anonima.

Il compendio probatorio, seppur di natura indiziaria, è certamente idoneo a far ritenere provata la responsabilità penale degli imputati anche per i reati di omicidio premeditato pluriaggravato. Sul punto è bene precisare che la Corte di primo grado incorre in errore nell'affermare che in caso di dolo eventuale (comunque difficilmente sostenibile visto il contesto e le peculiari modalità dei sequestri di persona eseguiti) il reato sarebbe prescritto in virtù dell'incompatibilità con la premeditazione in quanto soccorrono le altre circostanze aggravanti sicuramente sussistenti.

Ai fini della condanna degli imputati per i reati di omicidio sarebbe sufficiente anche solo una minima parte degli innumerevoli indizi offerti, in quanto gravi, precisi e concordanti. Invero, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non ha abolito dall'ordinamento la prova indiziaria di cui all'art.192, co.2. Non si è di fronte ad un ragionevole dubbio quando le ipotesi alternative sono solo astrattamente formulabili, ma prive di

qualsivoglia riscontro processuale ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità (Cass. Pen. Sez. III, Sent. 8 marzo - 18 luglio 2016, n.30382), come appunto nel caso dell'unica ipotesi alternativa prospettata dalla sentenza di primo grado impugnata.

2. Le imputazioni di sequestro di persona a scopo di estorsione

In relazione alla pronuncia di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato, si evidenzia che trattandosi di reato aggravato questo non è prescritto.

Tutto ciò premesso si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Voglia, agli effetti civili per il risarcimento del danno, accogliere il presente appello e in riforma della sentenza impugnata, previa dichiarazione della penale responsabilità di **TROCCOLI FERNÁNDEZ** Jorge Néstor e **LARCEBEAU AGUIRRE GARAY** Juan Carlos per i reati a loro ascritti, di cui al capo di imputazione D1/D2 commessi in danno di Ileana Sara Maria Garcia Ramos de Rossetti e Edmundo Sabino Rossetti Techeira, condannare gli imputati al risarcimento in favore dell'appellante dei danni da questa subiti, con condanna al pagamento della provvisoria ritenuta equa in caso di condanna generica al risarcimento dei danni, oltre spese ed onorari professionali.

Roma, 01.06.2017


Avv. Fabio Maria Galiani

PROCURA SPECIALE

CONTESTUALE NOMINA DI DIFENSORE DI FIDUCIA

La sottoscritta Garcia Dossetti Soledad, nata a Buenos Aires, Argentina, in data 14.05.1977, figlia di Ileana Sara Maria Garcia Ramos de Dossetti, nata a Montevideo, il 31.03.1954 e di Edmundo Sabino Dossetti Techeira, nato il 19.11.1952, anche in qualità di prossima congiunta ed in particolare di figlia

delle suddette persone offese e danneggiata dal reato, confermando la precedente nomina e procura speciale versata in atti, nomina quale procuratore speciale e difensore l'avv. Fabio Maria Galiani del Foro di Roma, con studio in Roma, via Giuseppe Ferrari, 11, affinché la rappresenti e difenda, in qualità di parte civile costituita nonché di persona offesa, nel processo penale N. 31079/05 R.G. N.R. – N.19356/05 (27770/14 – 27771/14 – 26962/14) R.G. G.I.P. – N.2/15 (3/15 – 4/15 -10/15) Reg. Gen., e presenti appello, anche sottoscrivendo il relativo atto, avverso la sentenza n. 1/2017 Reg. Inserz. Sentenze, emessa in data 17.01.2017, dalla III Corte di Assise di Roma, Presidente Dott.ssa Evelina Canale, Giudice a Latere Dott. Paolo Colella, in seno al suddetto procedimento penale, per i capi D1/D2, nei punti in cui la Corte di Assise di Roma dichiarava i reati di sequestro di persona estinti per intervenuta prescrizione ed assolveva dai reati di omicidio pluriaggravato

- **LARCEBEAU AGUIRREGARAY**, Juan Carlos, imputato dei delitti di cui agli artt.81 cpv, 630, 575, 576 1° comma, nn. 1 e 4, 577 1° comma, nn.2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p., per aver compiuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con VIDELA, Jorge Rafael; CAMPOS, Rodolfo Anibal; ETCHECOLATZ, Miguel Osvaldo; BERGES, Jorge Antonio; MORENO, Manuel; LUJAN, Juan Angel; ROVIRA, Alejandro e con altre persone rimaste sconosciute - tra le quali anche taluni responsabili materiali dei sequestri e delle uccisioni - ed altre decedute (*OMISSIS*), atti diretti a porre in pericolo, al fine di uccidere, l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche per il solo fatto di essere sospettate di essere oppositori politici della giunta militare argentina, quali militanti nel GAU (*Grupos de Acción Unificadora*) o di avere con gli stessi militanti meri rapporti di parentela, amicizia, affetto, frequentazione o simpatia; atti consistiti nell'aver arrestato, senza alcun provvedimento dell'Autorità legittima, un numero indeterminato di persone

per i loro presunti rapporti con la citata organizzazione e nell'averle sottoposte a detenzione illegale e tortura, al fine di estorcere loro indicazioni sull'identità di altri partecipanti alla citata organizzazione, sui nomi di battaglia, sulla localizzazione e sulla partecipazione degli stessi a presunte azioni sovversive; e nell'aver concorso all'uccisione di molte di esse, ed in particolare dei cittadini italiani nati in Uruguay Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI e suo marito Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e suo marito Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Edgardo BORELLI CATTANEO e Raúl GAMBARO NUNEZ, per la cui morte si procede ai sensi dell'art.8 c.p..

Atti ed azioni qui di seguito descritti:

- per aver sequestrato, tra il 21 dicembre 1977 e il 3 gennaio 1978, 26 uruguayani in maggioranza militanti dei GAU, tutti *desaparecidos*, tra i quali Alberto CORCHS LAVINA e sua moglie Elena Paulina LERENA COSTA, Alfredo Fernando BOSCO MUNOZ, Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI, Gustavo Alejandro GOYCOECHEA CAMACHO e sua moglie Graciela Noemi BASUALDO NOGUERA, Maria Antonia CASTRO HUERGA de MARTINEZ e suo marito José Mario MARTINEZ SUAREZ, Aida Celia SANZ FERNANDEZ e sua madre Elsa Haydee FERNANDEZ LANZANI in SANZ, Atalivas CASTILLO LIMO, Miguel Angel RIO CASAS, Eduardo GALLO CASTRO, Gustavo Raúl ARCE VIERA, Juvelino Andrés CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE e sua moglie Carolina BARRIENTOS SAGASTIBELZA, Carlos Federico CABEZUDO PEREZ, Maria Asunción ARTIGAS NILO de MOYANO e suo marito Alfredo MOYANO SANTANDER, Cécica Elida GOMEZ ROSANO, oltre, naturalmente, a Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e Julio

César D'ELIA PALLARES, Raùl Edgardo BORELLI CATTANEO e Raùl GAMBARO NUNEZ;

- in particolare, per avere, il 21 dicembre 1977, a Buenos Aires, sequestrato, nella loro abitazione, i coniugi Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI e suo marito Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, unitamente al loro amico uruguayano Alfredo Fernando BOSCO MUNOZ;
- per aver recluso i cittadini italiani Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA, Julio César D'ELIA PALLARES, Raùl Edgardo BORELLI CATTANEO e Raùl GAMBARO NUNEZ, assieme agli altri 20 militanti dei GAU e di altri gruppi politici uruguayani sequestrati nel corso della medesima operazione, nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires, noto come Centro di Operazioni Tattiche n.1 (COT 1 Martinez), dove li sottoponevano a tortura. Per aver quindi trasferito 21 dei 26 uruguayani o italo-uruguayani sopra ricordati, fra cui Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA e Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bànfield, dove li sottoponevano a nuovi interrogatori e torture e dove Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA dava alla luce un bimbo che le sottraevano, per poi illegittimamente affidarlo a un membro dei servizi segreti argentini, tale Carlos Federico Ernesto DE LUCCIA. Per aver quindi temporaneamente trasferito gli stessi al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes, dove li sottoponevano a rinnovati interrogatori e torture;

- per aver “trasferito” nel gergo dei militari argentini (ovverosia: condotto in località imprecisata, per ucciderli e occultarne il cadavere) dal Pozo de Bânfield, il 16 maggio 1978, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA e Yolanda Iris CASCO GHELPI de D’ELIA e a fine giugno 1978 Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI e, in data imprecisata, nonché da centro di detenzione incerto, i cittadini italiani Julio César D’ELIA PALLARES, Raùl Edgardo BORELLI CATTANEO e Raùl GAMBARO NUNEZ

Ai correi si addebitano i ruoli e le responsabilità qui di seguito descritti:

VIDELA, Jorge Rafael (per il quale si procede separatamente), quale presidente della Repubblica argentina, comandante in capo dell’esercito e membro della giunta militare, insieme ad altri soggetti deceduti (*OMISSIS*), per aver deciso, autorizzato e diretto la repressione degli oppositori politici della giunta militare, attraverso il loro sequestro illegittimo, la loro tortura, la loro uccisione e l’occultamento dei loro cadaveri, e tra di essi dei cittadini italiani Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D’ELIA, Julio César D’ELIA PALLARES, Raùl Edgardo BORELLI CATTANEO e Raùl GAMBARO NUNEZ;

CAMPOS, Rodolfo Anibal (per il quale si procede separatamente), quale vice capo della Polizia della provincia di Buenos Aires;

ETCHECOLATZ, Miguel Osvaldo (per il quale si procede separatamente), quale capo della Direzione generale investigativa – con autorità sui centri clandestini di detenzione della Polizia provinciale, in concorso con altri soggetti deceduti (*OMISSIS*);

BERGES, Jorge Antonio (per il quale si procede separatamente), quale medico in servizio presso la Direzione generale investigativa della polizia provinciale di Buenos Aires, operante presso i centri di detenzione clandestina gestiti da tale corpo di polizia, assistendo ai parti delle detenute

e presenziando alle torture, al fine di evitare la morte accidentale sotto tortura dei detenuti e per aver firmato il falso certificato di nascita del figlio di Yolanda Iris CASCO GHELPI in D'ELIA e Julio César D'ELIA PALLARES;

MORENO, Manuel (per il quale si procede separatamente), quale sottoufficiale a capo di uno dei turni di guardia al centro clandestino di detenzione noto come *Pozo de Bànfield*;

LUJAN, Juan Angel (per il quale si procede separatamente), quale carceriere nel centro di *Pozo de Bànfield*;

ROVIRA, Alejandro (per il quale si procede separatamente), quale ministro delle relazioni estere uruguayane;

TROCCOLI FERNANDEZ, Jorge Néstor (per il quale si procede separatamente), quale capo del servizio di intelligence dei FUSNA (S2), che si recava periodicamente in Argentina, presso la ESMA, con l'incarico di coordinare l'attività repressiva;

LARCEBEAU AGUIRREGARAY, Juan Carlos, quale comandante dello S2 nel periodo in cui Troccoli prestava servizio in Argentina;

CHAVEZ DOMINGUEZ, Ricardo, quale capo delle operazioni speciali dei FUSNA;

- **TROCCOLI FERNÁNDEZ Jorge Néstor**, nato il 20.03.1947 a Montevideo imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 422, 630, 575, 576 1° comma, nn. 1 e 4, 577 1° comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p. per aver compiuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con Jorge Rafael VIDELA, Emilio Eduardo MASSERA, Rodolfo Anibal CAMPOS, Miguel Osvaldo ETCHECOLATZ, Jorge Antonio BERGÉS, Manuel MORENO, Juan Ángel LUJÁN, Walter RAVENNA, Alejandro ROVIRA, Raúl J. BENDAHAN RABBIONE, Francisco SANGURGO BRAVO; LACERBAU AGUIRREGARAY, Ricardo CHÁVEZ DOMÍNGUEZ, per cui si procede separatamente e con

altre persone rimaste sconosciute – tra le quali anche taluni responsabili materiali dei sequestri e delle uccisioni – ed altre decedute (Orlando Ramón AGOSTI, Carlos Guillermo SUÁREZ MASON, Ovidio Pablo RICCHERI PEDEZERI, Valentín Milton PRETTI, Hugo LINARES BRUM, Dante PALADINI, Julio César RAPELA, Aparicio MÉNDEZ MANFREDINI, Julio César VADORA, Hugo León MÁRQUEZ SCHNITZSPAHN, Jorge Enrique JAUNSOLO SOTO), atti diretti a porre in pericolo, al fine di uccidere, l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche per il solo fatto di essere sospettate di essere oppositori politici della giunta militare argentina e/o uruguayana, quali militanti nel GAU (*Grupos de Acción Unificadora*), o nel PCR (*Partido Comunista Revolucionario*), o nel UJC (*Unión de Juventudes Comunistas*), o nel MLN –T (*Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros*) o di avere con gli stessi militanti meri rapporti di parentela, amicizia, affetto, frequentazione o simpatia; atti consistiti nell'aver arrestato, senza alcun provvedimento dell'Autorità legittima, un numero indeterminato di persone per i loro presunti rapporti con la citata organizzazione e nell'averle sottoposte a detenzione illegale e tortura, al fine di estorcere loro indicazioni sull'identità di altri partecipanti alla citata organizzazione, sui nomi di battaglia, sulla localizzazione e sulla partecipazione degli stessi a presunte azioni sovversive; e nell'aver concorso all'uccisione di molte di esse e precisamente, tra le altre:

a) dei cittadini italiani Ileana Sara María GARCÍA RAMOS de DOSSETTI e suo marito Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e suo marito Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Edgardo BORELLI CATTÁNEO e Raúl GÁMBARO NÚÑEZ, per la cui morte si procede ai sensi dell'art.8 c.p., nonché ai sensi dell'art.11, co.1, della Convenzione per l'estradizione dei delinquenti sottoscritta tra l'Italia e l'Uruguay, a Roma, il 14 aprile 1879 (Ordine di esecuzione con R.D. 14 agosto 1881, n.391 in Gazz. Uff. 27 settembre 1881,

n.225; entrata in vigore in data 17 aprile 1881), come da Rogatoria Prot. 01/09 (Note 7/09 ed 8/09 della Repubblica Orientale dell'Uruguay del 13.01.2009);

b) dei cittadini Uruguayani Alberto CORCHS LAVIÑA e sua moglie Elena Paulina LERENA COSTA, Alfredo Fernando BOSCO MUÑOZ, Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI, Gustavo Alejandro GOYCOECHEA CAMACHO e sua moglie Graciela Noemi BASUALDO NOGUERA, María Antonia CASTRO HUERGA de MARTÍNEZ e suo marito José Mario MARTÍNEZ SUÁREZ, Aída Celia SANZ FERNÁNDEZ e sua madre Elsa Haydee FERNÁNDEZ LANZANI in SANZ, Atalivas CASTILLO LIMA, Miguel Ángel RÍO CASAS, Eduardo GALLO CASTRO, Gustavo Raúl ARCE VIERA, Juvelino Andrés CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE e sua moglie Carolina BARRIENTOS SAGASTIBELZA, Carlos Federico CABEZUDO PÉREZ, María Asunción ARTIGAS NILO de MOYANO e suo marito Alfredo MOYANO SANTANDER, Célida Élida GÓMEZ ROSANO, per la cui morte si procede ai sensi dell'art.11, co.1, della Convenzione per l'extradizione dei delinquenti sottoscritta tra l'Italia e l'Uruguay, a Roma, il 14 aprile 1879 (Ordine di esecuzione con R.D. 14 agosto 1881, n.391 in Gazz. Uff. 27 settembre 1881, n.225; entrata in vigore in data 17 aprile 1881), come da Rogatoria Prot. 01/09 (Note 7/09 ed 8/09 della Repubblica Orientale dell'Uruguay del 13.01.2009).

Atti ed azioni qui di seguito descritti:

- per aver sequestrato a Buenos Aires, nel giugno 1976, il sindacalista Hugo MÉNDEZ, poi detenuto nel carcere clandestino di detenzione di Orletti, ove veniva interrogato, torturato e ucciso dai servizi di sicurezza argentini ed uruguayani;
- per aver sequestrato a Buenos Aires, il 14 giugno 1977, gli attivisti cattolici Graciela Susana DE GOUVEIA GALLO in MICHELENA e suo

marito José Enrique MICHELENA BASTARRICA che venivano condotti nel centro clandestino di detenzione “Barrancas de San Isidro”, dove venivano torturati ed interrogati e poi trasferiti, alla fine dello stesso anno, in località imprecisata per ucciderli ed occultarne i cadaveri;

- per aver sequestrato, il 16 novembre 1977, al porto di Colonia, Óscar DE GREGORIO che veniva condotto nella sede dei FUSNA a Montevideo e da qui trasferito in Argentina, il 16 dicembre successivo, dove fu detenuto, torturato ed ucciso presso la ESMA (Scuola di meccanica della Marina);
- per aver sequestrato, il 19 novembre 1977, Nancy BOIANI (il cui documento di identità era stato rinvenuto in possesso del DE GREGORIO al momento del sequestro) e suo fratello Oscar BOIANI in Uruguay e, nei giorni successivi, circa 50 presunti militanti dei GAU tra i quali Eduardo BRENTA, Jorge SECCO, Walter CHIAPPE, Alberto MACHIN, Miguel KAPLAN, Heriberto SUÁREZ, Jorge SOLARI, Rubén MARTÍNEZ, ORIOL, Raúl DAGUERRE, Jorge ROSSELLA, Richard ARAUJO, Graciela MARIEYHARA de Dosil, Julio DURANTE, Carlos DOSIL, Marta STURINI, Beatriz FINN, Eleodoro CHIMINELLI, Fernando MORETTI, Miguel A. GUZMÁN, Rosa BARREIX, José MARQUES, Mauricio MÉNDEZ, Raúl LOMBARDI e Juan Manuel RODRÍGUEZ;
- per aver sequestrato, il 29 novembre 1977, a Montevideo, María Graciela BORELLI CATTÁNEO assieme al marito Ronald SALAMANO TESSORE, sottoponendoli poi ad interrogatori e torture per conoscere particolari sull'attività svolta a Buenos Aires dal fratello di María Graciela, il cittadino italiano Raúl Edgardo BORELLI CATTÁNEO;
- per aver sequestrato, il 14 ed il 15 dicembre 1977 un numero imprecisato di presunti militanti dei *Montoneros*, poi trasferiti in Argentina presso l'ESMA;
- per aver sequestrato, tra il 21 dicembre 1977 e il 3 gennaio 1978, 26 uruguayani in maggioranza militanti dei GAU, tutti *desaparecidos*, tra i

quali Alberto CORCHS LAVIÑA e sua moglie Elena Paulina LERENA COSTA, Alfredo Fernando BOSCO MUÑOZ, Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI, Gustavo Alejandro GOYCOECHEA CAMACHO e sua moglie Graciela Noemi BASUALDO NOGUERA, María Antonia CASTRO HUERGA de MARTÍNEZ e suo marito José Mario MARTÍNEZ SUÁREZ, Aída Celia SANZ FERNÁNDEZ e sua madre Elsa Haydee FERNÁNDEZ LANZANI in SANZ, Atalivas CASTILLO LIMA, Miguel Ángel RÍO CASAS, Eduardo GALLO CASTRO, Gustavo Raúl ARCE VIERA, Juvelino Andrés CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE e sua moglie Carolina BARRIENTOS SAGASTIBELZA, Carlos Federico CABEZUDO PÉREZ, María Asunción ARTIGAS NILO de MOYANO e suo marito Alfredo MOYANO SANTANDER, Cécica Élida GÓMEZ ROSANO, oltre, naturalmente, a Ileana Sara María GARCÍA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Edgardo BORELLI CATTÁNEO e Raúl GÁMBARO NÚÑEZ;

più in particolare,

- per avere, il 21 dicembre 1977, a Buenos Aires, sequestrato, nella loro abitazione, i coniugi Ileana Sara María GARCÍA RAMOS de DOSSETTI e suo marito Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, unitamente al loro amico uruguayano Alfredo Fernando BOSCO MUÑOZ;
- per aver, il 22 dicembre 1977, a Buenos Aires, sequestrato Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e suo marito Julio César D'ELIA PALLARES;
- per aver sequestrato, il 22 dicembre 1977, a Buenos Aires, nella sua abitazione, Raúl Edgardo BORELLI CATTÁNEO;
- per aver sequestrato il 27 dicembre 1977 a Buenos Aires, all'ingresso della fabbrica dove lavorava, Gustavo Raúl ARCE VIERA unitamente al cittadino italiano Raúl GÁMBARO NÚÑEZ;

- per aver recluso i cittadini italiani Ileana Sara María GARCÍA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA, Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Edgardo BORELLI CATTÁNEO e Raúl GÁMBARO NÚÑEZ, assieme agli altri 20 militanti dei GAU e di altri gruppi politici uruguayani sequestrati nel corso della medesima operazione, nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires, noto come Centro di Operazioni Tattiche n. 1 (COT 1 Martínez), dove li sottoponevano a tortura. Per aver quindi trasferito 21 dei 26 uruguayani o italo-uruguayani sopra ricordati, fra cui Ileana Sara María GARCÍA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA e Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield, dove li sottoponevano a nuovi interrogatori e torture e dove Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA dava alla luce un bimbo che le sottraevano, per poi illegittimamente affidarlo a un membro dei servizi segreti argentini, tale Carlos Federico Ernesto DE LUCCÍ; per aver quindi temporaneamente trasferito gli stessi al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes, dove li sottoponevano a rinnovati interrogatori e torturare;
- per aver trasferito in località imprecisata, per ucciderli e occultarne il cadavere dal Pozo de Bánfield, il 16 maggio 1978, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA e Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA, a fine giugno 1978 Ileana Sara María GARCÍA RAMOS de DOSSETTI, e, in data imprecisata, e da centro di detenzione incerto, i cittadini italiani Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Edgardo BORELLI CATTÁNEO e Raúl GÁMBARO NÚÑEZ;

- per avere, il 23 dicembre 1977, sequestrato Aida Celia SANZ FERNANDEZ, in stato avanzato di gravidanza e sua madre Elsa Hayde FERNANDEZ LANZANI;
- per avere recluso e torturato Aida Celia SANZ FERNANDEZ, applicandole la “picana” elettrica, anche mediante l’intrusione in vagina di un cucchiaio che le provocava il parto prematuro della figlia Maria de las Mercedes Carmen GALLO, nata nel corso della prigionia il 27 dicembre 1977;
- per aver trasferito Aida Celia SANZ FERNANDEZ al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield e poi al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes; e da qui in località imprecisata, uccidendola ed occultandone il cadavere;
- per aver trasferito Elsa Hayde FERNANDEZ LANZANI al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield; e da qui in località imprecisata, uccidendola ed occultandone il cadavere;
- per avere, il 22 dicembre 1977 a Buenos Aires, sequestrato Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI, torturandolo nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield e nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes; e da quest’ultimo trasferendolo in una imprecisata, uccidendolo ed occultandone il cadavere;
- per avere, il 23 dicembre 1977 a Buenos Aires, sequestrato e sottoposto a tortura Gustavo Alejandro GOYCOECHEA CAMACHO e sua moglie Graciela Noemi BASUALDO NOGUERA; essi successivamente venivano reclusi nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires, noto come Centro di Operazioni Tattiche n. 1 (COT 1 Martínez), quindi trasferiti al centro clandestino di detenzione della Polizia

della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield; e da qui trasferiti in località imprecisata, uccidendoli ed occultandone i cadaveri;

- per avere, il 29 luglio 1977 in Buenos Aires, sequestrato Luis Fernando MARTINEZ SANTORO, che veniva torturato, interrogato, recluso e poi trasferito in località imprecisata, uccidendolo ed occultandone il cadavere;

- per avere, il 21 dicembre 1977 a Buenos Aires, sequestrato e sottoposto a torture Alberto Corchs LAVINA e sua moglie Elena Paulina LERENA COSTA; essi venivano poi reclusi al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield nonché periodicamente trasferiti, per essere torturati, al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes; e poi ancora in località imprecisata, uccidendoli ed occultandone i cadaveri;

- per avere, il 23 dicembre 1977 a Buenos Aires, sequestrato e sottoposto a torture Josè Mario MARTINEZ SUAREZ e sua moglie Maria Antonia CASTRO HUERGA; essi venivano poi reclusi entrambi al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield e trasferiti al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes, dove il primo moriva in seguito delle torture inflittele, mentre la moglie veniva trasferita in località imprecisata, dove veniva uccisa e dove presumibilmente ne veniva occultato il cadavere;

- per avere, il 30 dicembre 1977 a Buenos Aires, sequestrato e sottoposto a torture Juvelino Andrés CARNEIRO DA FONTOURA, Carolina BARRIENTOS SAGASTIBELZA, Carlos Federico CABEZUDO PEREZ, e recluso, il primo, al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield ed al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes; la seconda, al centro clandestino di detenzione della

Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield; il terzo, al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes; poi tutti trasferiti in località imprecisata, uccidendoli ed occultandone i cadaveri;

- per avere, il 3 gennaio 1978, sequestrato e sottoposto a tortura Celica Elida GOMEZ ROSANO, che veniva successivamente reclusa nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield; poi trasferita in località imprecisata per ucciderla ed occultarne il cadavere;
- per avere, il 24 dicembre 1977, sequestrato e sottoposto a torture Atalivas CASTILLI e Miguel RIO CASA; essi venivano poi reclusi al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes; ed infine trasferiti in località imprecisata ed uccisi ed i loro cadaveri venivano occultati;
- per avere, tra il 25 e 25 dicembre 1977, sequestrato e sottoposto a tortura Eduardo GALLO CASTRO, nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes e per averlo poi trasferito in località imprecisata, uccidendolo ed occultandone il cadavere;
- per avere, il 30 dicembre del 1977, sequestrato e sottoposto a torture Alfredo MOYANO SANTANDER e sua moglie Maria Asuncion ARTIGAS NILO a Berasategui; essi venivano poi reclusi prima nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Bánfield, dove la Artigas Nilo partorì il 25 agosto 1978 la figlia Veronica Letizia che le fu sottratta, e poi al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes; essi, infine, venivano trasferiti in località imprecisata ed uccisi ed i loro cadaveri venivano occultati.

Ai correi si addebitano i ruoli e le responsabilità qui di seguito descritti:

Jorge Rafael VIDELA, quale presidente della Repubblica argentina, comandante in capo dell'esercito e membro della giunta militare; Emilio Eduardo MASSERA, quale comandante in capo della Marina e membro della giunta militare, in concorso con Orlando Ramón AGOSTI (deceduto), quale comandante in capo dell'Aeronautica militare e membro della giunta militare, per aver deciso, autorizzato e diretto la repressione degli oppositori politici della giunta militare, attraverso il loro sequestro illegittimo, la loro tortura, la loro uccisione e l'occultamento dei loro cadaveri, e tra essi dei cittadini italiani Ileana Sara María GARCÍA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA, Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Edgardo BORELLI CATTÁNEO e Raúl GÁMBARO NÚÑEZ;

Carlos Guillermo SUÁREZ MASON (deceduto), quale comandante del 1° Corpo dell'esercito argentino e conseguentemente della Zona 1, in cui si trovavano i centri clandestini di detenzione *Pozo de Bánfield*, *Pozo de Quilmes* e *Centro Operaciones Tacticas 1 Martínez*;

Rodolfo Aníbal CAMPOS, quale vice capo della Polizia della provincia di Buenos Aires; Miguel Osvaldo ETCHECOLATZ, quale capo della Direzione generale investigativa – con autorità sui centri clandestini di detenzione della Polizia provinciale, in concorso con Ovidio Pablo RICCHERI PEDEZERI (deceduto), quale capo della Polizia della provincia di Buenos Aires, con Valentín Milton PRETTI (deceduto) (alias Saracho o El Zorro), quale commissario nella Polizia della provincia di Buenos Aires, responsabile del Centro operazioni tattiche 1 di Martínez (COT 1 Martínez) e del centro di detenzione clandestino noto come *Pozo de Quilmes*;

Jorge Antonio BERGÉS, quale medico in servizio presso la Direzione generale investigativa della polizia provinciale di Buenos Aires, operante presso i centri di detenzione clandestina gestiti da tale corpo di polizia, assistendo ai parti delle detenute e presenziando alle torture, al fine di

evitare la morte accidentale sotto tortura dei detenuti e per aver firmato il falso certificato di nascita del figlio di Yolanda Iris CASCO GHELPI in D'ELIA e Julio César D'ELIA PALLARES;

Manuel MORENO, quale sottoufficiale a capo di uno dei turni di guardia al centro clandestino di detenzione noto come *Pozo de Bánfield*; Juan Ángel LUJÁN (alias Virgencita), quale carceriere nel Centro di *Pozo di Bánfield*.

Walter RAVENNA, quale ministro della difesa uruguayana; Alejandro ROVIRA, quale ministro delle relazioni estere uruguayane; Raúl J. BENDAHAN RABBIONE, quale comandante in capo della Forza Aerea; Francisco SANGURGO BRAVO, quale capo dello Stato maggiore congiunto, e come tale segretario del COSENA, dal marzo 1976 al marzo 1978; in concorso con Hugo LINARES BRUM (deceduto) quale ministro dell'interno uruguayano, con Hugo León MÁRQUEZ SCHNITZSPAHN (deceduto) quale comandante in capo della Marina uruguayana, con Dante PALADINI (deceduto) quale comandante in capo della Forza aerea, con Julio César RAPELA (deceduto), quale capo dello Stato maggiore congiunto, e come tale segretario del COSENA dal marzo 1978 al marzo 1980, con Aparicio MÉNDEZ MANFREDINI (deceduto), quale Presidente della Repubblica dell'Uruguay e con Julio César VADORA (deceduto), quale comandante in capo dell'esercito uruguayano; tutti quali membri del COSENA, che ha deliberato, autorizzato e diretto la repressione politica dei militanti del movimento politico GAU (*Grupos de Acción Unificadora*) d'intesa con le autorità politiche, militari, di polizia e di sicurezza argentine, deliberando la loro eliminazione fisica e l'occultamento dei loro cadaveri.

Jorge Néstor TROCCOLI FERNÁNDEZ, appartenente, tra il 1974 ed il dicembre 1977 al FUS.NA (Fucilieri Navali); prima Ufficiale di Coordinamento dell'Ocoa; poi dalla metà del 1976 al Comando del Servizio di Intelligence dei Fucilieri Navali, organismo molto attivo nella repressione contro sindacati e gruppi politici opposti alla Dittatura ed in tale qualità si

recava periodicamente in Argentina, presso la ESMA, con l'incarico di coordinare l'attività repressiva; nel 1978 e 1979 in servizio in Argentina, dove operò con l'Intelligence Navale Argentina; Juan Carlos LACERBAU AGUIRREGARAY (pseudonimi: Sebastián o "el francés"), quale comandante dello S2 nel periodo in cui TROCCOLI prestava servizio in Argentina; Ricardo CHÁVEZ DOMÍNGUEZ, quale capo delle operazioni speciali dei FUSNA; in concorso con Jorge Enrique JAUNSOLO SOTO (deceduto), quale comandante FUSNA;

conferendogli altresì il potere di impugnare le ordinanze emesse nel corso del citato procedimento penale, a suo insindacabile giudizio, per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali causati alla sottoscritta dalla condotta illecita dei suindicati imputati come sopra descritta, indicati nella costituzione e nelle conclusioni di parte civile di primo grado da intendersi qui trascritte, nonché per ottenere la condanna degli imputati al pagamento delle spese e degli onorari professionali in favore della parte civile.

La sottoscritta elegge domicilio presso in Roma, Via Giuseppe Ferrari 11, presso l'avvocato Fabio Maria Galiani.

Roma, li 01.06.2017

Garcia Dossetti Soledad



Tal è la firma

Avv. Fabio Maria Galiani

